Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 | ROMA — Martedì, 9 gennaio | Numero 6.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 618 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire quattrocentottantamila da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1905-906 con la denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
L. Majnoni.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Il numero 605 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 351, colla quale è instituito in Napoli un ente autonomo per derivazione dal Volturno e trasformazione, conduttura e distribuzione di energia elettrica con statuto da proporsi dal Consiglio comunale di Napoli e da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato;

Veduta la deliberazione 21 febbraio 1905, del Consiglio comunale di Napoli, che approva lo schema di statuto, a norma dell'art. 19 della legge predetta.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito statuto dell'ente autonomo con sede in Napoli, intitolato: « Azienda per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica dalle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica » vidimato d'ordine Nostro dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
A. MAJORANA.
RAVA.
C. FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

STATUTO della Azienda per la costruzione e per lo esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica dalle sorgenti del Volturno, di trasformazione, conduttura e distribuzione di energia elettrica, in Napoli, di cui a l'art. 19 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

CAPO I.

Costituzione ed amministrazione dell'azienda

§ 1. — Costituzione dell'azienda.

Art. 1.

In esecuzione del disposto con l'art. 19 della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della città di Napoli è costituito un ente autonomo con sede in Napoli, sotto il titolo di « Azienda per la costruzione e per l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica dalle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e distribuzione di energia elettrica » secondo la concessione perpetua e gratuita al municipio di Napoli di cui all'art 18 della legge medesima.

Art. 2.

Le attività dell'ente sono costituite:

a) dal valore della concessione fatta dal Governo al municipio di Napoli, di cui all'articolo precedente;

b) dal valore delle opere di derivazione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia;

c) da ogni altra attività che per qualsiasi titolo pervenga all'ente.

Art. 3.

Le passività dell'ente sono costituite:

a) dall'ammontare dei mutui contratti col municipio di Napoli e versati all'ente per l'esecuzione dell'opera, salvi i progressivi ammortamenti;

b) dai debiti verso lo stesso municipio per gli interessi sui mutui medesimi;

c) dai fondi di riserva e di ricostituzione del capitale fisso;

d) da ogni altra passività per qualsiasi titolo a carico dell'ente.

Art. 4.

L'amministrazione dell'ente è affidata, secondo le rispettive competenze, al Consiglio generale di amministrazione, al Comitato esecutivo, al direttore tecnico.

Consiglio generale di amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio generale di amministrazione è costituito:

a) dal sindaco di Napoli, che lo presiede;

b) dal direttore generale del Banco di Napoli;

c) dall'avvocato erariale capo di Napoli;

d) dall'ispettore compartimentale del genio civile di Napoli

e) dal direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli;

f) dal direttore delle opere pubbliche del municipio di Napoli;

g) da due membri eletti dal Consiglio comunale fuori dei suoi componenti;

h) da tre membri nominati dal ministro dell'interno di concerto coi ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

I membri eletti dal Comune e quelli nominati dal Ministero durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 7.

Non possono essere eletti o nominati coloro che hanno lite vertente con l'azienda e coloro che sono proprietari, comproprietari, amministratori, soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati in imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda, o servizi od industrie o atti di commercio strettamente connessi col servizio stesso, ed in genere tutti coloro che sono interessati in dette aziende, servizi, industrie ed atti, o che altrimenti vi prestano abitualmente l'opera loro.

Art. 8.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

La relativa incompatibilità colpisce i membri elettivi e di nomina governativa e, tra questi, il membro meno anziano.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio generale sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria dal 15 marzo al 15 aprile e dal 1° al 30 settembre di ogni anno.

Il Consiglio generale si riunisce in adunanza straordinaria sempre che occorra, o per invito del presidente o per domanda motivata di 3 consiglieri o sopra istanza del Comitato esecutivo o del direttore tecnico.

Può essere convocato di ufficio a giorno fisso dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno sette componenti il Consiglio.

In seconda convocazione occorre almeno l'intervento di cinque consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 11.

Il Consiglio generale della prima sessione ordinaria dell'anno delibera sul conto consuntivo finanziario e sul conto economico dell'anno precedente.

Nella seconda sessione ordinaria delibera il bilancio preventivo economico e quello finanziario per l'esercizio seguente e, nell'ultimo anno del triennio, nomina i due membri del Comitato esecutivo che entrano in carica nel triennio successivo.

Art. 12.

Nell'una e nell'altra sessione, e nelle sessioni straordinarie il Consiglio generale delibera intorno:

a) al regolamento speciale dell'azienda, di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103;

b) alla nomina e al licenziamento del direttore tecnico e

del ragioniere generale, osservate le disposizioni speciali delle leggi e del regolamento;

c) alle nuove o maggiori spese cui non sia possibile far fronte mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, nè mediante storni da articolo ad articolo d'uno stesso capitolo; ed agli storni da capitolo a capitolo;

d) alle proposte di contratti o di provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno;

e) alle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio, quando non si tratti di azioni possessorie o di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, o di azioni commerciali in prima istanza da trattare col procedimento sommario;

f) ed in generale a tutti gli oggetti che riguardano l'Amministrazione dell'ente e non sono attribuiti al Comitato esecutivo o al direttore.

Art. 13.

Il Consiglio generale, oltre le attribuzioni di sopra designate, è tenuto a vigilare sull'indirizzo amministrativo dell'azienda, e però deve:

a) deliberare sul resoconto che il Comitato esecutivo presenta alla fine di ogni semestre a norma del regolamento;

b) approvare i ruoli organici del personale e le loro modificazioni;

c) deliberare su tutte le proposte che gli sono fatte dal Ministero dell'interno e su le proposte presentate dal Comitato esecutivo;

d) deliberare sulla decadenza dei componenti il Comitato esecutivo;

e) esercitare tutte le facoltà che gli sono conferite dallo statuto e dal regolamento.

Comitato esecutivo.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo è costituito:

1° da un presidente da nominarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quelli delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

2° da due membri effettivi, ed uno supplente, scelti dal Consiglio generale all'infuori dei suoi componenti.

I membri del Comitato esecutivo durano in ufficio tre anni, e possono essere confermati.

Art. 15.

Sono applicabili ai membri del Comitato esecutivo le disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8 del presente statuto.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo:

a) esercita, nei limiti assegnati dal presente statuto e dal regolamento e salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente all'ordinamento degli uffici, agli stipendi ed ai salari nei limiti della pianta organica, alle indennità, alle nomine, al licenziamento, alla determinazione delle attribuzioni del personale;

b) propone al Consiglio generale il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo dell'azienda;

c) delibera le spese entro i limiti degli stanziamenti;

d) delibera i prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste;

e) propone al Consiglio generale gli storni da capitolo a capitolo del bilancio e delibera quelli fra gli articoli di uno stesso capitolo;

f) presenta al Consiglio generale le proposte per i provvedimenti che vincolano il bilancio oltre l'anno, o per cui non sono sufficienti gli stanziamenti di bilancio;

g) approva i capitolati ed autorizza i contratti;

h) autorizza il direttore a stare in giudizio per la riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, per le azioni possessorie da promuovere e per le azioni commerciali di prima istanza da trattare col procedimento sommario.

In caso di urgenza può autorizzarlo a promuovere o a sostenere azioni, su cui è riserbato deliberare al Consiglio generale, salvo di chiederne entro quindici giorni la ratifica;

i) approva i regolamenti interni che possano occorrere per il buon andamento dell'azienda;

k) fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri richiesti dal sindaco o dalle autorità superiori;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dal regolamento e delibera in genere su tutte le materie relative all'andamento dell'azienda, che non siano espressamente riservate al Consiglio generale, o per queste presenta al Consiglio stesso le sue proposte.

Direttore.

Art. 17.

Il direttore tecnico è nominato dal Consiglio generale mediante pubblico concorso.

Art. 18.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono presentare:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) atto di nascita da cui risulti l'età non superiore ai 50 anni:

c) laurea di ingegnere rilasciata da una scuola di applicazione o da un istituto tecnico superiore del Regno;

d) titoli comprovanti l'attitudine tecnica ed amministrativa per assumere la direzione dell'azienda;

e) documenti attestanti la irreprensibile condotta morale e civile e di non essere mai incorsi in una delle condanne per le quali, a' termini dell'art. 22 della legge comunale e provinciale, non si può essere elettori nè eleggibili.

Art. 19.

L'esame dei titoli presentati dai candidati è deferito ad una Commissione nominata dal Consiglio generale, composta di cinque membri estranei al Consiglio, scelti fra le persone note per speciale competenza tecnica.

La Commissione designa tra i concorrenti coloro che ritiene idonei all'ufficio e ne stabilisce, per ordine di merito, la graduatoria.

La nomina è fatta dal Consiglio generale tra i concorrenti dichiarati idonei.

La prima nomina s'intende fatta per il termine di tre anni.

Per la nomina del direttore è necessaria la maggioranza di almeno sei voti favorevoli.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo non può mettere in funzioni il direttore nominato se non dopo la giustificazione della seguìta presentazione di una cauzione di L. 30 mila in numerario, o in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato o con prima ipoteca su beni immobili.

Art. 21.

Qualora la cauzione non sia prestata entro il termine stabilito dal Consiglio generale, la nomina si considera come non avvenuta.

Art. 22.

Lo stipendio del direttore è di L. 12,000 annue, pagabili per dodicesimi posticipati.

A cominciare dal quinto anno di esercizio, il Consiglio generale, con approvazione della Commissione Reale, può deliberare di anno in anno al direttore un annuo compenso ragguagliato all'importanza dell'esercizio ed ai risultati economici ottenuti.

Questo compenso deve essere deliberato in sede di approvazione del conto economico dell'azienda.

Art. 23.

Il direttore non può essere licenziato prima del termine per il quale fu nominato o confermato senza deliberazione motivata, presa dal Consiglio generale in adunanza appositamente indetta, con

l'intervento di almeno otto e col voto affermativo di almeno sei consiglieri, e nei casi seguenti:

a) se per età inoltrata o per malferma salute sia diventato disadatto alle mansioni che gli competono;

b) se abbia dato prove di inettitudine o d'incapacità;

c) se in qualsiasi modo sia venuto meno ai doveri del suo ufficio;

d) se sia stato condannato per delitto che porti la interdizione dai pubblici uffici, o incorso in una delle condanne per cui, a norma del presente statuto, non potrebbe essere nominato;

e) se abbia contravvenuto alle disposizioni dell'art. 23 del presente statuto.

Contro il licenziamento il direttore può ricorrere nel termine di 30 giorni alla Commissione Reale, che pronuncia, anche in merito, definitivamente.

Art. 24.

Il licenziamento non pregiudica l'azione competente all'ente per risarcimento dei danni, qualora ne sia il caso.

Art. 25.

Qualora prima della scadenza del triennio, il Consiglio generale non abbia deliberato circa il licenziamento o la conferma in carica del direttore, nè vi sia stata alcuna richiesta di almeno un quinto dei consiglieri perchè il Consiglio sia chiamato a deliberare su tale argomento, nè il Ministero abbia invitato il Consiglio a deliberare al riguardo, il direttore si intenderà confermato tacitamente per un altro sessennio.

Decorso il sessennio, senza che si verifichi alcuno dei casi contemplati nel comma precedente, la nomina acquista carattere di stabilità.

Nel caso di licenziamento o di conferma espressa, la deliberazione dev'esser presa con l'intervento e col voto favorevole dei consiglieri indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 19.

La deliberazione di licenziamento per scadenza del triennio deve essere notificata al direttore tre mesi prima della scadenza medesima.

Art. 26.

La residenza del direttore è normalmente in Napoli, nè può allontanarvisi per ragioni estranee al servizio, senza permesso del Comitato esecutivo.

Il direttore non può esercitare alcun impiego, arte o professione, nè accettare, senza autorizzazione da darsi di volta in volta dal Consiglio generale, alcun incarico da parte di pubbliche amministrazioni, Società o privati.

Art. 27.

Il direttore:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'azienda;

b) dirige l'intero personale degli impiegati e salariati dell'azienda;

c) adotta, nei casi ed in conformità delle norme stabilite dal regolamento speciale, le misure disciplinari minori della sospensione, o per questa, come per il licenziamento degli stipendiati e dei salariati, fa le proposte al Comitato;

d) può provvedere alla sospensione nei casi di urgenza, riferendone immediatamente al presidente;

e) informa di volta in volta il Comitato di tutto ciò che può avere importanza nell'amministrazione dell'azienda e provoca da esso i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione, il funzionamento e l'incremento di questa;

f) presenta al Comitato, alla fine di ogni trimestre, una relazione sull'andamento dell'azienda;

g) interviene alle sedute del Comitato con voto consultivo;

h) eseguisce le deliberazioni del Comitato;

i) prepara lo schema dei bilanci da sottoporsi al Comitato e presenta ad esso il conto consuntivo economico;

l) presiede alle aste ed alle licitazioni private, e stipula i contratti;

m) rappresenta l'azienda di fronte alle autorità, ai terzi e in giudizio, sia l'azienda attrice o convenuta;

n) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo statuto e dal regolamento.

Personale dell'azienda.

Art. 28.

L'azienda, oltre al direttore tecnico, ha un ragioniere capo, un tesoriere ed un personale proprio di stipendiati e salariati amministrativi, contabili e tecnici secondo i singoli ruoli che sono deliberati dal Consiglio generale.

Nei casi e modi previsti dal regolamento si possono assumere temporaneamente operai giornalieri in più del numero normale di operai stabili ammesso dal ruolo organico.

Art. 29.

L'ammissione degli impiegati è fatta in seguito a pubblico concorso con le norme che sono stabilite dal Consiglio generale nel regolamento speciale.

Quella degli operai e degli altri salariati, è di libera scelta del Comitato, salvo le norme e le eccezioni indicate nel regolamento medesimo.

Art. 30.

Le retribuzioni del personale che ha carattere di stabilità sono fissate dalla pianta organica tra il limite minimo di L. 1200 e quello massimo di L. 6500 per gli stipendiati, e tra il limite minimo di L. 800 e quello massimo di L. 1800 per i salariati, compresi gli agenti e gli operai di ruolo.

Le retribuzioni come sopra stabilite non possono essere aumentate in alcun modo, nè meno per promozione di classe, durante il primo quinquennio di gestione.

Art. 31.

Nella formazione del ruolo organico il Consiglio generale stabilisce il trattamento di riposo degli stipendiati, escluso ogni onere di pensione a carico dell'ente, e il concorso dell'azienda in misura fissa percentuale a favore di una Cassa speciale per pensioni, preferibilmente col sistema della assicurazione.

Gli operai e gli altri salariati assunti in pianta stabile sono inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia secondo le norme del regolamento speciale, il quale determina pure per ciascun operaio la misura del versamento che l'azienda deve fare alla Cassa, oltre alla ritenuta che fosse reputato conveniente di fare all'uopo sul salario ed ai contributi volontarî versati dagli stessi operai.

Gli importi delle mercedi non corrisposte agli operai in pianta stabile in caso di sospensione e delle multe loro applicate devono in fine d'anno essere ripartiti in quote uguali fra tutti gli operai dell'azienda inscritti presso la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità e versati alla Cassa stessa in aggiunta al versamento di cui al precedente capoverso.

Art. 32.

Il regolamento speciale indica le norme per le promozioni e per i provvedimenti disciplinari che si possono applicare agli impiegati e ai salariati dell'azienda, i casi in cui i provvedimenti stessi devono adottarsi in relazione alla gravità delle mancanze commesse ed il termine in cui deve essere data la disdetta agli impiegati o ai salariati in caso di licenziamento per fine di ferma.

Art. 33.

È obbligatoria per l'ente l'assicurazione degli operai e degli altri salariati addetti all'esercizio industriale dell'azienda contro gli infortuni sul lavoro.

§ 2. — Finanza e contabilità dell'azienda.

Inventario.

Art. 34.

I beni mobili ed immobili pertinenti all'azienda devono essere descritti e valutati in un inventario, secondo le norme del regolamento.

Bilancio preventivo.

Art. 35.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 36.

Il bilancio preventivo dell'azienda comprende il bilancio economico ed il bilancio finanziario.

Nel bilancio finanziario deve essere inscritta, nel primo decennio dalla somministrazione dei prestiti di cui all'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, la quota d'interessi 2.50 % sulle somme richieste e riscosse, e nel successivo quarantennio tanto la quota d'interessi 3.50 % quanto la quota di ammortamento del capitale dei mutui medesimi per rimborsare il Comune degli oneri contratti per effetto di detto articolo.

Contratti.

Art. 37.

L'azienda provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e simili di cui ha bisogno, mediante contratti, od in economia quando si tratti di spese ed opere specialmente determinate, in conformità dell'articolo 38.

Spese ad economia.

Art. 38.

Le spese ed opere da farsi in economia possono essere determinate dal regolamento speciale dell'azienda o da apposita deliberazione del Comitato esecutivo.

In entrambi i casi debbono essere stabilite le norme e cautele relative, alle quali il direttore è in obbligo di attenersi sotto la propria responsabilità.

Contabilità.

Art. 39.

Il regolamento prescrive le norme di contabilità per la gestione dell'azienda, specialmente per ciò che riguarda la determinazione del costo del servizio.

Art. 40.

Nei registri dell'azienda deve aprirsi un conto al Comune per tenere in evidenza i rapporti di credito e debito tra il Comune di Napoli e l'ente autonomo agli effetti dell'ammortamento dei mutui e degli interessi relativi giusta l'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Servizio di tesoreria.

Art. 41.

La cauzione da prestarsi dal tesoriere è determinata in modo che il suo valore superi almeno di un terzo quello delle somme che possono normalmente trovarsi in cassa per il servizio in parola, e deve prestarsi nei modi stabiliti dall'art. 19 del presente statuto.

Il tesoriere non entra in carica se non dopo che abbia presentato la cauzione e questa sia stata approvata dal Comitato esecutivo con deliberazione omologata dal Ministero dell'interno.

Conti consuntivi.

Art. 42.

Nei modi e termini prescritti dal regolamento il tesoriere presenta il conto finanziario e il direttore presenta il conto economico dell'esercizio scaduto.

§ 3. — Esercizio della concessione.

Art. 43.

L'esercizio dell'azienda, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 351, comprende:

a) la conservazione, la manutenzione ed il perfetto funzionamento delle opere eseguite;

b) la trasformazione e la distribuzione dell'energia idroelettrica allo scopo esclusivo di favorire le industrie nel comune di Napoli, salvo le eccezioni di cui agli articoli 25 della legge medesima e 48 del presente statuto;

c) la maggiore utilizzazione della forza idraulica derivata e la migliore distribuzione dell'energia elettrica, a fine di ottenere il massimo incremento della produttività dell'azienda;

d) il miglioramento dell'azienda con gli utili dell'esercizio a norma dell'art. 24 della legge predetta e dell'art. 51 del presente statuto.

Art. 44.

Fa parte dell'esercizio l'onere di conservare le opere nello stato di consegna, giusta gli elementi che risultano dai progetti, dai contratti e dal verbale descrittivo di collaudo.

Art. 45.

L'ente provvede alla manutenzione e conservazione dell'opera con personale proprio, salvo, nel caso di lavori straordinari o nel concorso di speciali circostanze o per provviste di materiali o di macchine, di appaltare in tutto od in parte le opere e le provviste.

Art. 46.

L'azienda procede alla distribuzione dell'energia direttamente con reti proprie, da sviluppare in armonia con le esigenze tecniche e finanziarie, giusta le finalità della legge.

Deve essere norma del Consiglio generale, nella esecuzione e sviluppo della distribuzione della energia, di assicurare un prodotto annuo rinumerativo in rapporto alla spesa del funzionamento normale definitivo.

Art. 47.

Il piano di massima della canalizzazione interna, ove non faccia parte del piano generale di cui all'art. 58, deve essere deliberato dal Consiglio generale ed approvato a norma del medesimo art. 58 e seguenti.

Art. 48.

A norma dell'art. 25 della legge 8 luglio 1904, n. 351, l'energia sarà durante le ore del giorno destinata esclusivamente a favorire le industrie nel comune di Napoli e non potrà essere venduta che ai consumatori diretti.

Nelle ore di notte l'energia, qualora non occorresse alle industrie, può essere venduta nel territorio del comune di Napoli a qualsiasi scopo, sotto la condizione che il minor costo della produzione del cavallo idro-elettrico vada con prevalenza a vantaggio dei consumatori diretti.

Nel caso che l'energia non possa essere utilizzata nel comune di Napoli potrà, sempre nelle ore di notte, essere venduta a chiunque e per qualsiasi scopo.

Le concessioni indicate nei due precedenti capoversi, sono soggette ad essere risolute, qualora l'energia occorra ai bisogni delle industrie propriamente dette.

Art. 49.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente, l'azienda ha il dovere di fornire l'energia a tutti i proprietari di stabilimenti, opifici, fabbricati sia industriali che civili, pubblici o privati, che ne facciano richiesta, in relazione allo sviluppo della rete di distribuzione.

Deve pure concederla agli utenti o fittuari delle proprietà suddette, purchè offrano le necessarie garanzie.

Art. 50.

La tariffa dei prezzi per la distribuzione dell'energia, per la manutenzione e per il nolo dei contatori viene deliberata dal Consiglio generale all'inizio dell'esercizio ed approvata dalla Commissione Reale, sentito il Consiglio comunale.

Essa, di regola, non può essere variata se non di triennio in triennio, e le variazioni devono essere deliberate od approvate nel modo indicato nel comma precedente.

I prezzi saranno determinati con due criteri fondamentali:

a) raggiungere nel triennio un prodotto superiore alle passività tutte inerenti all'esercizio ed all'ammortamento dei mutui contratti per la costruzione dell'opera, sulla presunzione di un adeguato collocamento;

b) fare che la differenza fra il prodotto presumibile e l'importo delle dette passività sia la minima possibile, sodisfatto però tutte le giuste esigenze dell'esercizio, fra cui l'accantonamento di un congruo fondo di riserva.

Art. 51.

Nelle successive revisioni i nuovi prezzi sono determinati con gli stessi criteri fondamentali, tenendo presente altresì, a norma dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n. 351, che gli utili precedentemente accertati e che si presumano consolidati a vantaggio dell'esercizio, devono, per la parte non destinata al miglioramento dell'azienda, rivolgersi a riduzione del prezzo della forza motrice.

Art. 52.

Nella compilazione della tariffa l'ente si deve attenere alle norme seguenti:

a) per la forza motrice assicurare eque facilitazioni:

1° agli industriali che garentiscono di usare l'energia nelle sole ore del giorno;

2° ai piccoli impianti col concedere loro abbonamenti di favore;

3° per i lunghi, continui ed uniformi consumi;

4° col ridurre i prezzi gradualmente al crescere delle quantità di energia che si richiedono o si consumano;

b) per la illuminazione assicurare:

1° abbonamenti per piccoli impianti;

2° la fornitura a contatore orario o contatore di energia con percentuale di riduzione oltre dati limiti.

Art. 53.

Le violazioni delle norme e condizioni delle concessioni sono constatate dall'ente mercè propri agenti giurati, che devono essere muniti di patente rilasciata dal prefetto.

Art. 54.

Nel regolamento speciale dell'azienda sono, tra l'altro, stabilite le norme ed i patti di concessione agli utenti dell'energia, specialmente per disciplinare l'estensione ed il modo d'esercizio del diritto di vigilanza, l'esecuzione dei lavori per conto dei privati, le penalità convenzionali per violazione delle norme e dei patti generali e speciali, nonchè per la liquidazione di danni comunque imputabili agli utenti, salvo, se del caso, l'azione penale come per legge.

Art. 55.

Per tutte le divergenze che possono nascere fra l'ente e gli utenti dell'energia in ordine all'esercizio, è costituito un collegio arbitrale permanente di tre membri, con sede in Napoli, che deciderà quale amichevole compositore.

I suddetti tre arbitri sono nominati per triennio: uno dal presidente della Corte di cassazione di Napoli, fra i consiglieri di detta Corte, con la funzione di presidente, uno dalla Camera di commercio ed arti di Napoli, fra gli industriali ivi esercenti e uno dal Consiglio comunale, fra gli ingegneri più reputati ed autorevoli della città.

La Camera di commercio ed il Consiglio comunale nominano ciascuno, nelle stesse categorie, anche un supplente.

I supplenti funzioneranno solo in sostituzione del rispettivo arbitro effettivo.

Nello stesso modo si supplisce agli arbitri che rinunziassero al loro mandato o venissero a cessare dall'ufficio o a rendersene incompatibili a norma di legge.

A ciascun arbitro è corrisposto un gettone di L. 10 per ogni seduta in cui interviene, senza diritto ad altro compenso.

Art. 56.

Il rimborso dal soccombente della quota di spese per il funzionamento del collegio arbitrale viene percepito dall'ente in misura fissa, proporzionale al valore della controversia, con che però la somma massima non debba superare quella effettivamente erogata dall'ente.

§ 4. — Responsabilità.

Art. 57.

Il direttore ed il Comitato esecutivo od i membri di esso, salve le responsabilità contemplate dall'art. 280 della legge comunale e provinciale, sono responsabili dell'andamento dell'azienda.

CAPO II.

Procedimento per l'esecuzione delle opere di derivazione, trasporto e distribuzione dell'energia idroelettrica

—

Art. 58.

Il Consiglio generale presenta al Ministero dell'interno il progetto di massima dei lavori di derivazione, trasformazione e conduttura dell'energia idro-elettrica, corredato dai tipi, progetti o studi, debitamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e accompagnati da regolare perizia, indicando:

1. Le opere d'impianto e il loro costo presunto.

2. L'ordine e la distribuzione cronologica delle opere in relazione ai mezzi di cui all'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

3. Il periodo di tempo entro il quale si presume necessario la rinnovazione dei vari elementi del capitale d'impianto, fissando la misura delle rispettive aliquote per la costituzione del fondo di ammortamento occorrente per la sua rinnovazione e ricostituzione a' sensi del regolamento.

4. Il costo presuntivo di produzione dell'energia, tenuto conto dell'estensione che può avere l'esercizio in più periodi successivi.

5. L'ordinamento tecnico ed amministrativo per l'azienda.

6. I capitolati per gli appalti delle opere e delle forniture ed i regolamenti per l'esecuzione di spese ed opere ad economia a norma del regolamento.

Art. 59.

Devono ancora essere uniti al piano generale delle opere:

a) il decreto di concessione e il disciplinare della derivazione idraulica a norma del R. decreto 20 novembre 1893, n. 722;

b) il consenso per le opere di conduttura dell'energia elettrica del Ministero di agricoltura, industria e commercio a norma del R. decreto 25 ottobre 1895, n. 642;

c) il decreto di concessione delle eventuali linee telefoniche, esercibili anche con apparati telegrafici, da impiantare per il servizio del trasporto d'energia a norma della legge 3 maggio 1903, n. 192 e del R. decreto 21 maggio 1903, n. 253.

Art. 60.

Il ministro dell'interno sottopone gli atti alla Commissione Reale per il credito comunale e provinciale la quale, nelle forme stabilite dal regolamento, può ordinare supplementi d'istruttoria e prescrivere variazioni ai piani presentati, prima di approvarli.

Art. 61.

In seguito al parere favorevole della Commissione Reale e in base al piano di massima di cui al precedente art 58, il Consiglio comunale di Napoli delibera con le forme stabilite dall'art. 162 della legge comunale e provinciale la contrattazione del prestito per tutte le somme occorrenti alla esecuzione delle opere ed all'impianto del servizio, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune a' sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904 n. 351.

Art. 62.

Durante il periodo di costruzione dell'opera sono considerate come spese d'impianto anche quelle occorrenti al pagamento degli interessi sui mutui somministrati e al funzionamento dell'azienda, giusta i bilanci finanziari annualmente approvati.

Art. 63.

La deliberazione di ogni singola rata del mutuo è, agli effetti dei rispettivi ammortamenti e del vincolo della sovraimposta comunale, deliberata dalla Giunta municipale in base al bilancio finanziario debitamente approvato e alla distribuzione cronologica delle opere di cui al n. 2 dell'art. 58 del presente statuto, ed è sottoposta al parere della Commissione Reale.

CAPO III.

Approvazioni dei bilanci e dei conti e vigilanza sull'amministrazione dell'azienda

§ 1. — Approvazione ed esercizio dei bilanci ed approvazione dei conti.

Bilanci.

Art. 64.

Il bilancio preventivo annuale dell'azienda è deliberato dal Consiglio generale ed approvato dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio comunale, nei modi e termini prescritti dal regolamento.

Conti.

Art. 65.

I conti annuali sono deliberati dal Consiglio generale ed approvati dal ministero dell'interno, sentito il Consiglio comunale, osservate le formalità e i termini stabiliti dal regolamento.

§ 2. — Vigilanza sull'amministrazione dell'azienda.

Provvedimenti sulle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Art. 66.

La vigilanza sull'Amministrazione dell'azienda è esercitata dal ministero dell'interno nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio generale su materie per le quali, a norma delle leggi generali o speciali, si richiede per i Consigli comunali l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sono soggette all'approvazione della Commissione Reale.

Scioglimento del Consiglio generale.

Art. 67.

Quando per ragioni di ordine pubblico o per gravi irregolarità amministrative, accompagnate da pericolo di grave turbamento degli interessi dell'azienda, il ministro dell'interno riconosce necessario lo scioglimento del Consiglio generale, vi provvede di concerto coi ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione Reale; e nomina un R. commissario.

Scioglimento del Comitato esecutivo.

Art. 68.

Il ministro dell'interno, sentiti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, e sentita la Commissione Reale, può decretare lo scioglimento del Comitato esecutivo e nominare un commissario per esercitarne le attribuzioni, nei casi e modi stabiliti dal regolamento.

§ 3. — Riforme, revoca e liquidazione dell'azienda.

Riforme.

Art. 69.

Le modificazioni al regolamento speciale dell'azienda e le riforme parziali all'ordinamento dell'azienda stessa, specialmente se dipendente dal graduale incremento o decremento del servizio, vengono deliberate dal Consiglio generale e rese esecutorie dal ministro dell'interno sul conforme parere della Commissione Reale.

Le modificazioni e riforme più radicali, che implicano una trasformazione della base tecnica o finanziaria dell'azienda, devono essere approvate con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto con quelli delle finanze, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, in seguito a conforme parere della Commissione Reale e del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio comunale. Il relativo progetto deve indicare, per quanto possa riguardare la modificazione proposta, tutti i dati stabiliti nell'art. 58 del presente statuto e specificare inoltre in modo particolareggiato i risultati ottenuti dall'azienda.

Revoca dell'esercizio.

Art. 70.

La revoca dell'esercizio può essere provocata dal Consiglio generale, dal Consiglio comunale, dalla Commissione Reale o dal Governo.

Essa non può aver luogo che per disposizione legislativa.

Nella legge che ordina la cessazione dell'esercizio saranno date le norme per la liquidazione dell'azienda.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

Il numero 606 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 351 per il risorgimento economico della città di Napoli;

Veduta la legge 29 marzo 1903, n. 103 su l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, vidimato d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, per la esecuzione del capo II della legge 8 luglio 1904, n. 351 e per l'applicazione della legge 29 marzo 1903, n. 103 all' « Azienda per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica dalle sorgenti del Volturno e di trasformazione, conduttura e distribuzione di energia elettrica in Napoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
A. MAJORANA.
C. FERRARIS.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del capo II della legge 8 luglio 1904, n. 351 e per l'applicazione all'Azienda autonoma per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica dalle sorgenti del Volturno e di trasformazione, conduttura e distribuzione d'energia elettrica in Napoli, della legge 29 marzo 1903, n. 103.

CAPO I.

Costituzione ed amministrazione dell'azienda

§ 1. — Costituzione dell'azienda.

Art. 1.

All'azienda di derivazione idraulica dalle sorgenti del Volturno, di produzione e distribuzione in Napoli di energia elettrica, costituita dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, si applicano le disposi-

zioni dello statuto proprio dell'ente o quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, secondo le norme che sono stabilite nel presente regolamento.

L'azienda è retta da un regolamento interno speciale che stabilisce le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico, a' sensi dell'art. 3 della suddetta legge 29 marzo 1903, e che, tra l'altro, deve provvedere a quanto è richiesto dagli articoli 27, 29, 31, 32, 38 e 54 dello statuto e 27, 49, 51, 59 e 60 del presente regolamento.

Art. 2.

L'ente ha lo scopo di costruire e di esercitare l'opera destinata a derivare tutta la forza idraulica ricavabile dalle sorgenti del Volturno, in territorio di Rocchetta, provincia di Campobasso, di condurre la forza predetta, trasformata in energia elettrica, e distribuirla nel territorio del comune di Napoli, secondo la concessione perpetua e gratuita al municipio di Napoli, di cui all'art. 18 della legge 18 luglio 1904, n. 351.

Consiglio generale d'amministrazione.

Art. 3.

I membri del Consiglio generale eletti dal Consiglio comunale e quelli nominati dal ministro dell'interno, i quali hanno dimora fuori della provincia di Napoli, hanno diritto ad una medaglia di presenza di L. 15 per ogni giorno di assistenza alle sedute del Consiglio generale, oltre al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe in ferrovia e sui piroscafi e delle spese effettivamente sostenute su vie ordinarie, tanto per l'andata a Napoli che per il ritorno alla propria residenza.

I membri che risiedono nella provincia, ma fuori del capoluogo, hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio.

Art. 4.

L'ordine del giorno delle sessioni ordinarie del Consiglio viene dal presidente comunicato ai consiglieri almeno 10 giorni prima del giorno in cui è aperta la sessione.

Ai consiglieri che dimorano fuori di Napoli viene spedito per posta con ricevuta di ritorno.

Durante la sessione possono essere messe in discussione e a partito, proposte non comprese nell'ordine del giorno, purchè comunicate 24 ore prima ai consiglieri. Ove l'urgenza o circostanze gravi o speciali non consentano il preavviso, le proposte devono riportare il voto favorevole di almeno 6 consiglieri.

Art. 5.

L'ordine del giorno delle convocazioni straordinarie deve essere comunicato, nel modo prescritto dal precedente articolo, almeno cinque giorni prima della riunione.

Ove la convocazione avvenga a termine più breve, o siano messe a partito proposte non comprese nell'ordine del giorno, le relative deliberazioni devono essere adottate con non meno di 6 voti favorevoli.

Art. 6.

Le deliberazioni del Consiglio generale riguardanti i ruoli organici, le nomine, i bilanci ed i conti sono pubblicati mediante inserzione del loro dispositivo nel foglio degli annunzi legali della provincia e mediante affissione in copia all'albo della sede dell'ente nel termine e nei modi prescritti per le deliberazioni consiliari dalla legge comunale e provinciale.

Le inserzioni nel foglio degli annunzi legali si fanno in esenzione da ogni spesa, sia di bollo che di inserzione.

Comitato esecutivo.

Art. 7.

La nomina e la rinnovazione dei membri del Comitato ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

Se però, dopo due votazioni libere, nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di suffragi nella seconda votazione, in numero possibilmente doppio dei membri da eleggere, e comprendendo sempre fra i candidati nel ballottaggio quelli che hanno riportato un numero eguale di voti.

Art. 8.

I componenti il Comitato, che surrogano commissari anzi tempo scaduti, restano in carica solo quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 9.

La qualità di componente il Comitato si perde quando si verificano le condizioni d'ineleggibilità o d'incompatibilità previste dagli articoli 7 e 8 dello statuto.

La decadenza in tali casi è dichiarata dal Consiglio generale, anche su proposta del prefetto.

Se il Consiglio generale non provvede entro un mese dalla proposta, gli si sostituisce il Ministero dell'interno.

Ogni proposta di decadenza deve sempre esser notificata all'interessato a mezzo del messo comunale almeno cinque giorni prima della deliberazione del Consiglio generale o del decreto Ministeriale.

Art. 10.

Il Comitato prende atto delle dimissioni dei proprî componenti. Se omette di farlo, provvede il Consiglio generale e, in mancanza, il Ministero dell'interno.

Art. 11.

Il presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato stesso nei rapporti coll'autorità comunale e con le autorità governative;

b) convoca e spedisce gli avvisi di convocazione del Comitato;

c) firma la corrispondenza e gli atti in nome del Comitato;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato;

e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'azione del direttore;

f) firma i mandati di pagamento ed i ruoli per le entrate e le spese.

Il presidente può, ove occorra e in caso di urgenza, prendere, sotto la sua responsabilità personale, disposizioni interinali, sia di natura disciplinare sia di ogni altra specie, ma deve riferirne al Comitato nella successiva adunanza.

Art. 12.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, ne fa le veci il commissario da lui espressamente delegato o, in mancanza, il commissario anziano.

Art. 13.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

Il Comitato si riunisce sempre che occorra, o per invito del presidente, o per domanda dei commissari, o sopra istanza del direttore tecnico, o per disposizione del presidente del Consiglio generale o del Ministero.

Art. 14.

Le sedute del Comitato in prima o in seconda convocazione non sono valide senza l'intervento dei suoi tre componenti.

Il membro supplente interviene a tutte le sedute del Comitato, ma non vi ha voto che in assenza di un membro effettivo.

Art. 15.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di votanti.

Le deliberazioni prese dal Comitato sono comunicate in sunto e nel termine di tre giorni al prefetto, agli effetti del presente regolamento.

Art. 16.

Il direttore tecnico interviene con voto consultivo alle sedute del Comitato, quando non ne sia stato dispensato dal presidente o dal Comitato stesso.

Art. 17.

Il direttore tecnico, di regola, redige i verbali del Comitato.

In mancanza del direttore i verbali sono redatti da uno dei membri del Comitato da questo designato. Tali verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.

Dei verbali delle deliberazioni non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del presidente del Consiglio generale.

Art. 18.

Ai componenti del Comitato esecutivo è assegnata per ogni giorno di seduta una medaglia di presenza di L. 20.

Al presidente è assegnata la medaglia di L. 30.

Art. 19.

I componenti il Comitato non possono prender parte a discussioni, deliberazioni, o ad atti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il quarto grado civile.

Art. 20.

Quando, per effetto del divieto contenuto nell'articolo precedente o per altro legittimo motivo, il Comitato non sia in grado di deliberare, gli si sostituisce il Consiglio generale.

Art. 21.

I componenti il Comitato, che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio generale, salvo ricorso dell'interessato al Ministero dell'interno, che decide definitivamente.

La proposta di decadenza può esser fatta dal presidente del Comitato, dal presidente del Consiglio generale o dal prefetto.

Nel caso che il Consiglio generale ometta per 15 giorni di provvedere, si sostituisce ad esso il Ministero, che decide nel modo suindicato.

Direttore.

Art. 22.

Il concorso pubblico per la nomina del direttore dell'azienda deve essere bandito almeno tre mesi prima del giorno in cui sarà provveduto alla nomina, ed ai relativi avvisi deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune e almeno tre inserzioni nella *Gazzetta ufficiale* del Regno o nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 23.

La cauzione del direttore, se in numerario o in titoli al portatore, viene prestata mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti, se in titoli nominativi, mediante annotazione di vincolo ipotecario a favore dell'azienda a norma delle leggi vigenti.

I titoli vengono accettati in cauzione per quattro quinti del valore nominale.

Gli immobili sono accettati per la metà del loro valore.

La cauzione dev'essere accettata con deliberazione del Comitato esecutivo, omologata dal Ministero dell'Interno.

Art. 24.

Se il direttore si rende colpevole di gravi mancanze, il Comitato esecutivo, sentito, salvo i casi d'urgenza, l'interessato nelle sue difese, può sospenderlo con deliberazione motivata riferendone al Consiglio generale nella sua prima riunione.

In tali casi le funzioni del direttore sono affidate provvisoriamente dalla Commissione, e finchè il Consiglio non provveda altrimenti, ad un impiegato dell'azienda, o quando ciò non sia possibile, ad altra persona competente.

Art. 25.

L'autorizzazione a stare in giudizio di primo grado, per la riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, può essere data dal Comitato al direttore anche in via di massima e con unica deliberazione.

L'autorizzazione per i successivi gradi di giudizio deve essere data caso per caso, sia l'azienda attrice o convenuta.

Art. 26.

In caso di assenza temporanea o d'impedimento del direttore, questi viene sostituito da un componente del Comitato esecutivo da questo designato; salvo che non vi sia in organico apposito funzionario che abbia l'incarico di farne le veci e salvo sempre il caso previsto all'articolo 24.

Personale dell'azienda.

Art. 27.

Il Consiglio generale stabilisce la pianta organica degli impiegati propri dell'azienda e dei salariati, compresi gli agenti giurati e gli operai, come parte integrante del regolamento speciale dell'azienda, nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dell'azienda stessa, in base ai dati risultanti dal progetto tecnico e finanziario.

Le variazioni che dovessero essere arrecate alla pianta organica sono proposte dal Comitato, sentito il direttore, deliberate dal Consiglio generale e sottoposte all'approvazione della Commissione Reale.

Art. 28.

Al ragioniere capo sono applicabili le disposizioni delle leggi, dello statuto e del presente regolamento, relative alla nomina, conferma o licenziamento del direttore.

Art. 29.

Quando, per circostanze urgenti non prevedibili o delle quali non siasi potuto tener conto al tempo della formazione dell'organico e del bilancio, occorra assumere temporaneamente operai giornalieri in più del numero normale di operai stabili ammessi dalla pianta organica approvata col regolamento speciale, il Comitato provvede nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Quando all'uopo non sia possibile provvedere coi fondi del bilancio, il Comitato, in caso di assoluta urgenza, delibera sotto la propria responsabilità e propone contemporaneamente al Consiglio generale la necessaria nota di variazione al bilancio.

Nel caso che l'urgenza sia tale da non permettere di attendere la convocazione del Comitato, provvede all'uopo il direttore sotto la propria responsabilità personale, riferendone al Comitato stesso nella sua prima adunanza.

Art. 30.

I salari degli operai sono sempre corrisposti in misura fissa, e vengono stabiliti d'accordo fra il direttore e il presidente del Comitato in misura non superiore a quelli correnti nella località ove si sviluppa l'opera. In caso di disaccordo sono stabiliti dal Comitato.

§ 2. — Finanze e contabilità dell'azienda.

Inventario.

Art. 31.

I beni mobili ed immobili pertinenti all'azienda, descritti e valutati nell'inventario, devono essere dati in consegna a speciali consegnatari, che ne divengono contabili e sono per ciò soggetti alla giurisdizione contabile del Ministero dell' interno.

Salvo le esigenze derivanti dalla natura dei servizi, le entrate e le uscite di materie prime, materiali e prodotti nei magazzini non potranno aver luogo senza richieste staccate da speciali bollettari, firmate dal direttore o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal ragioniere.

Bilancio preventivo.

Art. 32.

L'esercizio non può essere protratto.

Possono tuttavia essere comprese nel rendiconto dell'esercizio scaduto le riscossioni ed i pagamenti eseguiti nei primi 10 giorni di gennaio in base a titoli ed ordini emessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 33.

Il bilancio economico deve comprendere tutta la materia che forma oggetto del conto esercizio, di cui agli articoli 43 e seguenti, e cioè indicare:

a) nella parte attiva tutte le rendite, i profitti, i ricavi, le entrate reali e figurative che si presume possano avere luogo nell'anno;

b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdite e i consumi che si presume possano avere luogo nell'anno.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o pagare in denaro, reali e figurative, che si presume di accertare nell'anno, e serve di base per il servizio di tesoreria e per la contabilità relativa alle entrate ed alle uscite in denaro.

Nella parte passiva di entrambi i bilanci è stanziato un fondo per le spese maggiori ed impreviste.

Durante l'esecuzione delle opere d'impianto viene presentato annualmente, nel termine e nel modo di cui all'articolo seguente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese in relazione al n. 2 dell'art. 58 dello statuto e all'art. 69 del presente regolamento.

Art. 34.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio predisposto dal direttore, viene approvato dal Comitato entro il 15 settembre dell'anno precedente, ed è trasmesso immediatamente al presidente del Consiglio generale, per le deliberazioni del Consiglio stesso.

Prima che il bilancio sia approvato definitivamente, il Comitato può presentare le note di variazione che si rendessero necessarie.

Art. 35.

Per provvedere alle deficienze nelle assegnazioni del bilancio, il Comitato può:

a) deliberare prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste e storni da articolo ad articolo, e proporre al Consiglio storni da capitolo a capitolo;

b) proporre provvedimenti straordinari per le spese vincolanti il bilancio oltre l'anno od a cui non sia possibile far fronte nei modi indicati nel capoverso precedente; le relative deliberazioni devono dimostrare la necessità ed improrogabilità delle spese ed indicare il modo di sopperirvi con opportune economie, o con maggiori entrate, od altrimenti, e sono soggette alle approvazioni prescritte nell'art. 87 del presente regolamento.

Art. 36.

I contratti delle aziende sono sottoposti di regola all'osservanza di tutte le norme che regolano i contratti comunali, intendendosi sostituiti, nei limiti dello statuto e del presente regolamento, il Comitato al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il direttore al sindaco.

Tuttavia il Comitato esecutivo, salva sempre l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 12, lettera c) dello statuto, può autorizzare con deliberazione motivata, senza bisogno di approvazione superiore, la stipulazione a licitazione o a trattativa privata dei contratti, per qualunque valore, riguardanti:

a) l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

b) le forniture, i trasporti, i lavori quando una evidente urgenza, prodotta da circostanze imprevedute, non permetta l'indugio degli incanti;

c) le provviste di materie che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, devono essere acquistate sul luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

d) i prodotti d'arte, le macchine, gli strumenti od i lavori di precisione, la cui esecuzione deve essere commessa ad artisti speciali.

Uguale facoltà ha il Comitato per i contratti riguardanti ogni altro oggetto, quando siano andati deserti due esperimenti d'asta, ovvero non siasi in essi raggiunto il limite fissato dal Comitato stesso; ma in tal caso, se il contratto viene stipulato a licitazione o trattativa privata, non si potranno variare, di regola, a danno dell'azienda, le condizioni ed il limite di prezzo stabilito pei pubblici incanti.

c) *Contratti.*

Art. 37.

I contratti da stipularsi in forma pubblica possono essere ricevuti dal segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni.

Art. 38.

I componenti il Consiglio generale ed il Comitato esecutivo, gli impiegati dell'azienda, i consiglieri comunali, le autorità politiche e gli impiegati dei loro uffici, i membri della Commissione Reale ed il personale di segreteria addetto alla medesima non possono concorrere nè direttamente nè per interposta persona ai contratti di compra-vendita, di locazione e conduzione, di riscossione e di appalto con l'azienda; salvo che nei contratti di compra-vendita ai pubblici incanti o di locazione, ovvero si tratti delle ordinarie contrattazioni a mezzo delle quali ognuno può godere del servizio amministrato dall'azienda.

Art. 39.

I contratti stipulati in contravvenzione all'articolo precedente sono nulli, ma la nullità non può esser fatta valere in giudizio se non dal Comitato esecutivo dell'azienda ovvero dal Consiglio generale, sul conforme parere della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, salve le disposizioni degli articoli 97 e 100 del presente regolamento.

Spese ad economia.

Art. 40.

Le spese inscritte in bilancio e nelle relative note di variazione debitamente approvate, non possono essere erogate, salvo che siano fisse, senza una speciale deliberazione del Comitato che ne determini, in quanto è possibile, l'ammontare e il modo di esecuzione, o affidi al direttore il mandato di eseguirle sotto la propria responsabilità, e coll'obbligo di renderne conto al Comitato appena l'esecuzione abbia avuto luogo.

Per le spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario dell'azienda, come per la provvista di materie prime, materiale ecc., per le riparazioni che non eccedano l'ordinaria manutenzione degli stabili, degli impianti, del macchinario, ecc., per le altre simili, che il Comitato delibera di fare in economia a norma dell'art. 38 dello statuto, il Comitato stesso di regola affida al direttore il mandato di provvedere nel modo indicato nell'ultima parte del comma precedende senza formalità contrattuali amministrative, ma coll'osservanza delle norme e consuetudini commerciali adatte a ciascun caso. Esso, in tale ipotesi, stabilisce pure il termine per il rendiconto periodico che con tutti i documenti a corredo dev'essergli presentato.

Art. 41.

Per l'esecuzione di tutte le spese da farsi in economia in conformità dello statuto e dell'articolo precedente, il Comitato può autorizzare l'emissione di appositi mandati di anticipazione a favore del direttore, determinandone l'ammontare che, in complesso, non può eccedere mai i due terzi della cauzione da lui prestata, e stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'azienda.

Il direttore può lasciare in deposito presso il tesoriere dell'azienda, in contabilità speciale al proprio nome, l'impero dei mandati di anticipazione, disponendone poi, con buoni di Cassa, tanto a favore proprio quanto a favore di terzi.

Il direttore deve nel termine prefisso dal Comitato, giusta l'ultima parte dell'articolo precedente, o almeno ogni mese, presentare al Comitato stesso il conto delle spese erogate con tutti i documenti giustificativi, ed è personalmente responsabile della regolarità di esse.

Quando la spesa fatta su di un mandato di anticipazione è stata giustificata per due terzi dell'ammontare di questo, può il Comitato autorizzare l'emissione di un nuovo mandato, il cui ammontare però, sommato col residuo di quello anteriore, non deve eccedere il limite stabilito dalla prima parte del presente articolo.

Contabilità.

Art. 42.

L'azienda deve tenere il libro degli inventari, il giornale e

il copialettere, secondo le norme del Codice di commercio, e gli altri libri ausiliarî necessari in modo che costantemente ne risulti:

a) il valore degli immobili, dei mobili, del macchinario, degli apparecchi, dei materiali, delle dotazioni di magazzino, ecc., dei crediti e dei debiti;

b) i rapporti di debito e di credito fra l'azienda e il Comune;

c) gli incassi e i pagamenti dipendenti da cause inerenti od estranee al servizio;

d) gli elementi del costo e i ricavi del servizio.

Art. 43.

Nelle scritture dell'azienda deve aprirsi un conto intitolato *esercizio*, a debito del quale devono inscriversi tutti gli elementi del costo del servizio, le sopravvenienze passive, i decrementi di valore, e a credito del quale devono inscriversi i ricavi, le sopravvenienze attive, gli incrementi di valore degli elementi patrimoniali.

Art. 44.

Fra gli elementi del costo del servizio devono comprendersi, oltre a tutti gli altri:

a) le spese di manutenzione e riparazione dei beni costituenti il capitale fisso, eccettuate quelle che aggiungono in modo permanente valore o produttività ai beni stessi;

b) l'interesse del capitale assegnato in modo permanente all'azienda tanto originariamente, quanto in seguito, sia che provenga da mutui, sia da tributi, alienazioni od altri mezzi di bilancio. Tale interesse non viene scemato nè per il fatto della parziale o totale estinzione dei mutui, nè altrimenti, e dev'essere computato a un saggio corrispondente a quello che il Comune paga sui mutui per la provvista dei capitali assegnati all'azienda;

c) una quota per la costituzione di un fondo di ammortamento per la rinnovazione e ricostituzione del capitale d'impianto, quota che deve risultare da aliquote percentuali del costo dei singoli beni costituenti il capitale medesimo;

d) una quota per l'ammortamento delle spese legali, di quelle per perizie, progetti, ed altre simili incontrate per l'esecuzione dell'opera;

e) una quota per la costituzione di un fondo di liquidazione dei crediti, al quale fondo dovranno imputarsi le perdite sopportate dall'azienda per i crediti riconosciuti parzialmente o totalmente inesigibili.

Art. 45.

Al conto esercizio devono accreditarsi tutti i ricavi ottenuti con la gestione dell'azienda.

Art. 46.

Il profitto netto risultante dal conto esercizio è ripartito nel seguente modo:

a) una prima quota viene portata a pareggio del conto finanziario in corrispondenza delle somme in esso inscritte per rimborso al Comune degli interessi e delle quote di ammortamento dei mutui contratti dal Comune stesso e somministrati all'ente;

b) una quota percentuale viene imputata ad un fondo di riserva per le eventuali perdite;

c) la parte rimanente viene, a norma dell'articolo 24 della legge 8 luglio 1904, n. 351 e dello statuto, destinata al miglioramento dell'azienda e principalmente a ridurre il prezzo della unità di forza.

Art. 47.

Le perdite eventuali risultanti, tenuto conto della quota di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, si imputano al fondo di riserva stato accumulato nel modo indicato al comma b) dell'articolo medesimo.

Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire la perdita, l'eccedenza viene imputata al conto patrimonio, salvo ammortamento negli esercizi successivi.

Servizio di tesoreria.

Art. 48.

È applicabile alla costituzione della cauzione del tesoriere l'articolo 23 del presente regolamento.

Art. 49.

Il regolamento speciale determina le norme relative:

a) al limite massimo delle somme che possono essere tenute in cassa, restando sempre obbligato il ragioniere capo a curare, sotto la sua propria responsabilità personale, che il detto limite non sia mai ecceduto;

b) al deposito ed all'impiego fruttifero delle somme esuberanti. Il deposito viene deliberato dal Comitato e l'impiego viene da questo proposto al Consiglio generale.

Art. 50.

Per le corrisponsioni periodiche da parte degli utenti, alla fine di ciascun periodo il ragioniere dell'azienda compila il ruolo dei pagamenti da farsi dagli utenti. Tale ruolo, firmato da lui, dal presidente del Comitato e dal direttore, viene trasmesso al tesoriere, il quale ne cura l'esazione secondo le norme stabilite per la riscossione delle entrate comunali.

Per le entrate da riscuotere fuori del Comune è ammessa la delegazione sui tesorieri dei Comuni in cui ha luogo la riscossione.

Quando la natura e l'importanza delle riscossioni o dei pagamenti lo richiedono, il tesoriere può nominare, con l'approvazione del Comitato, riscuotitori e pagatori speciali, i quali esercitano il loro ufficio sotto la personale responsabilità del contabile che li nomina.

Art. 51.

Per il pagamento degli stipendi e dei salari, eccettuati quelli agli operai giornalieri, e delle spese fisse il ragioniere capo compila i ruoli ed i relativi elenchi di variazione, i quali, muniti della firma di lui e di quello del presidente del Comitato e del direttore, vengono trasmessi al tesoriere per il pagamento.

Per il pagamento delle spese non contemplate nell'alinea precedente o nell'art. 41 del presente regolamento, il ragioniere capo emette e firma i mandati, dopo di aver verificato sotto la più stretta responsabilità personale, la causa legale e la giustificazione delle spese, la liquidazione del conto, e che non sia violata alcuna legge e la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e regolarmente imputata.

Tali mandati debbono contenere le indicazioni prescritte per i mandati emessi dalle amministrazioni comunali ed essere firmati dal presidente del Comitato e dal ragioniere.

Il tesoriere eseguisce il pagamento in base ai ruoli ed ai mandati, dopo averne accertata la regolarità a norma del presente regolamento e del regolamento speciale dell'azienda.

Art. 52.

Il presidente del Comitato deve verificare almeno una volta ogni due mesi lo stato di Cassa dell'azienda, la tenuta della relativa contabilità e l'andamento dell'ufficio del direttore.

Di tali verifiche devono redigersi verbali da comunicarsi per copia al presidente del Consiglio generale ed al prefetto.

Conti consuntivi.

Art. 53.

Il tesoriere presenta il conto consuntivo finanziario di ciascun esercizio amministrativo entro il mese di febbraio dell'anno successivo. I dati contenuti in tale consuntivo finanziario devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel bilancio finanziario.

In mancanza, il Comitato provvede, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora, alla compilazione di ufficio del conto stesso a spese del tesoriere.

Quando il Comitato ometta di provvedere, gli si sostituisce il presidente del Consiglio generale ed, in mancanza, il Ministero dell'interno.

Art. 54.

Il conto consuntivo economico dell'azienda è presentato dal di-

rettore entro il 15 marzo. I dati in esso contenuti devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel bilancio economico.

Ad esso sono allegati:

a) il consuntivo finanziario reso dal tesoriere;

b) il riassunto dei conti aperti dall'azienda al Comune;

c) un prospetto indicante il costo del servizio;

d) la situazione generale del patrimonio dell'azienda, con l'indicazione delle variazioni subìte durante l'anno dalle attività e passività.

In caso di ritardo da parte del direttore alla presentazione del conto, il Comitato provvede di ufficio a spese di esso alla compilazione relativa, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora.

Quando il Comitato ometta di provvedere, gli si sostituisce il presidente del Consiglio generale ed, in mancanza, il Ministero dell'interno.

Art. 55.

Il Comitato rivede i conti con l'assistenza del ragioniere capo della prefettura e del ragioniere capo del Comune, e li trasmette entro il mese di marzo al Consiglio generale con una relazione sul funzionamento in genere dell'azienda, esprimendo il proprio parere su ciascuna parte dei conti e sul risultato complessivo e finale di essi, ed esponendo i criteri seguiti e le riforme che si reputerebbero opportune per conseguire miglioramenti ed economie.

I funzionari aggiunti possono fare separata relazione sul risultato dei conti, ove non concordino in tutto od in parte con gli apprezzamenti del Comitato.

Art. 56.

La cancellazione dei residui non può essere proposta se non in sede di conto, ed è regolata dalle disposizioni del precedente articolo e degli articoli 92 e seguenti del presente regolamento.

§ 3. — Esercizio della concessione.

Art. 57.

L'onere di conservazione delle opere nello stato di consegna, giusta l'art. 44 dello statuto, si estende alle riforme e alle modificazioni di cui all'art. 69 dello statuto medesimo ed all'art. 113 del presente regolamento.

Art. 58.

I lavori di diramazione e gli apparecchi necessari per il trasporto dell'energia fino alla parete interna dei muri che separano le proprietà private dalle strade comunali, nonchè i misuratori del consumo, sono a carico dell'azienda, salvo per gli utenti l'obbligo di corrispondere una quota di contribuzione a titolo di manutenzione e nolo.

Art. 59.

L'azienda è tenuta ad eseguire anche i lavori di distribuzione interna che sono di competenza dei privati, sempre che questi lo richiedano. In tal caso i lavori e le forniture saranno pagati secondo apposita tariffa da allegare al regolamento speciale dell'azienda.

Art. 60.

La concessione di presa della corrente ha luogo mediante contratti temporanei da stipulare nel modo prescritto dal regolamento speciale.

Art. 61.

L'ente deve esercitare il diritto di sorveglianza su tutti i lavori che eseguono i privati per la distribuzione dell'energia nell'interno delle rispettive località nonchè su l'esercizio delle condutture ed apparecchi relativi.

Art. 62.

Nei casi di momentanee interruzioni di servizio, per qualunque ragione, non è concesso alcun indennizzo.

Nei casi di forza maggiore, che impediscano la funzione dell'esercizio per oltre tre giorni, l'ente è tenuto a rivalere, per il tempo successivo, gli utenti dell'energia pagata e non usufruita, secondo le quantità minime pattuite, o le indicazioni degli apparecchi misuratori e proporzionalmente alla durata dell'interruzione.

§ 4. — Responsabilità.

Art. 63.

L'azione per la dichiarazione delle responsabilità in cui fossero incorsi il direttore od i membri del Comitato può essere promossa, sia dal Consiglio generale, sia da qualunque cittadino nel modo indicato dall' art. 129 della legge comunale, intendendosi sostituita la Commissione Reale alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 64.

Quando il Consiglio generale, a norma dell'art. 47 del presente regolamento, delibera di imputare al conto patrimonio le somme occorrenti a far fronte alle perdite verificatesi nella gestione dell'azienda, deve accertare le cause delle perdite stesse e promuovere, se ne sia il caso, la dichiarazione delle rispettive responsabilità, ovvero adottare quegli altri provvedimenti che risultassero necessari per evitare che le perdite possano ripetersi in avvenire.

CAPO II.

Procedimento per l'esecuzione delle opere di derivazione, trasporto e distribuzione dell'energia idroelettrica.

Art. 65.

Il prefetto, ricevuto le deliberazioni del Consiglio generale di cui all'articolo 58 dello statuto, le trasmette immediatamente insieme con gli atti relativi, al Ministero dell'interno.

Il Ministero rinvia gli atti alla Commissione Reale con speciale rapporto riassuntivo e con le sue osservazioni.

Art. 66.

La Commissione Reale, quando non creda di pronunciarsi definitivamente allo stato degli atti sull'ammissibilità della proposta, può, con apposita ordinanza, richiedere, a mezzo del Ministero dell'interno, un complemento d'istruttoria, od invitare il Consiglio generale a deliberare sulle eventuali sue osservazioni, o sulle variazioni che essa proponesse al progetto tecnico e finanziario presentato.

Art. 67.

La Commissione Reale, appena emessa la sua decisione, la comunica con gli atti relativi al Ministero dell'interno per gli ulteriori provvedimenti.

Il Ministero partecipa al Consiglio generale il parere della Commissione a mezzo del prefetto.

Art. 68.

Il regolamento speciale dell' azienda è reso esecutorio dal Ministero dell' interno in seguito al parere della Commissione Reale.

Art. 69.

L'ordine e la distribuzione cronologica delle opere vengono fissati dal Consiglio generale tenuto conto delle esigenze tecniche e finanziarie.

Ogni relativa modificazione deve essere approvata dalla Commissione Reale.

Art. 70.

Con la deliberazione di contrattazione del mutuo di cui all' articolo 61 dello statuto il Consiglio comunale deve stabilire:

a) la somma del mutuo da concedere;

b) la somministrazione rateale del denaro, da farsi dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'ente, mediante rilascio di mandati quitanzabili dal tesoriere dell'ente stesso con la vidimazione del presidente del Consiglio generale e previa l'osservanza delle formalità prescritte dall'articolo 63 dello statuto;

c) l'ammortamento di ciascuna rata del prestito da eseguire in 50 anni mediante la corrisponsione per i primi dieci anni dei

soli interessi del 2.50 per cento, e per i rimanenti quarant'anni col pagamento di altrettante annualità comprensive dell'interesse 3.50 per cento e delle quote di ammortamento del capitale;

d) la garanzia, tanto per le prime dieci annualità d'interessi 2.50 per cento decorrende dall'anno successivo a quello della somministrazione della rata o di una parte di essa, quanto per le altre quaranta annualità comprensive degli interessi 3 50 per cento e dell'ammortamento del capitale, mediante imposizione di una corrispondente sovraimposta e mediante il rilascio da parte del Comune di altrettante delegazioni sulla sovraimposta stessa a favore della Cassa depositi e prestiti, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 71.

L'approvazione della Commissione Reale, a' sensi degli articoli 28 e 29 della legge 29 marzo 1903 n. 103, vale anche agli effetti dell'autorizzazione tanto per la contrattazione del mutuo, quanto per l'applicazione della sovrimposta occorrente a garanzia delle delegazioni da rilasciare a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 72.

La Cassa depositi e prestiti nel modo indicato al precedente art. 70 provvede alla somministrazione integrale o parziale delle singole rate del prestito sulla esibizione dei seguenti documenti:

a) deliberazione della Giunta municipale;

b) domanda del presidente del Consiglio generale;

c) cinquanta delegazioni riflettenti gli interessi e gli ammortamenti della rata da somministrare, giusta la lettera *d*) del precedente art. 70;

d) parere favorevole della Commissione Reale.

Art. 73.

Ove la somministrazione di ogni singola rata avvenga in tutto od in parte nell'anno precedente a quello della decorrenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti trattiene sul mandato l'interesse scontato dovutole dal giorno della sua emissione fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Se la somministrazione avviene dopo la decorrenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti liquida a fine d'anno e rimborsa al Comune l'interesse che esso ha corrisposto con la delegazione prima della somministrazione del danaro.

Art. 74.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 e ogni altra facoltà o privilegio competente alla Cassa depositi e prestiti per la riscossione delle delegazioni giusta le vigenti disposizioni, il Ministero dell'interno col consenso della Cassa medesima può, sentita la Commissione Reale, concordare con l'ente e il comune di Napoli le norme necessarie perchè il servizio di estinzione delle delegazioni dei mutui possa essere disimpegnato direttamente dall'ente stesso.

Art. 75.

Al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della differenza tra l'interesse normale e quello di favore accordato al comune di Napoli con la legge 8 luglio 1904, n. 351, si provvede con legge speciale.

Art. 76.

Il Consiglio generale, su proposta del Comitato esecutivo, può dividere le opere in lotti per categoria secondo la natura di esse, quando ritenga non possibile o non conveniente per gli interessi dell'ente la concessione di esse ad un unico esecutore.

In tal caso si procede a tante gare distinte quanti sono i lotti.

Art. 77.

Nelle espropriazioni dei beni immobili e dei diritti relativi ad immobili da farsi per la esecuzione delle diverse opere di derivazione e di trasporto dell'energia elettrica, dichiarate di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le indennità ai proprietari sono liquidate a norma dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Art. 78.

Prima di iniziare l'esercizio delle opere costruite deve eseguirsi un primo collaudo per verificarne l'accettabilità.

Il collaudo definitivo ha luogo dopo un anno di effettivo esercizio.

I collaudi sono eseguiti da una Commissione tecnica composta di tre membri, di cui uno nominato dal Ministero dei lavori pubblici, l'altro dal Consiglio generale, il terzo dal Consiglio comunale.

I collaudi, accettati dal Consiglio generale, per essere validi devono essere approvati, sentito il Consiglio comunale, dal Ministero dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione del collaudo non esonera la Ditta esecutrice dei lavori dalle responsabilità ed obblighi che le incombono per legge.

Art. 79.

Nei relativi capitolati deve essere stabilito che tutte le controversie relative alla costruzione delle opere per la derivazione, trasporto e distribuzione dell'energia idro-elettrica, sono risolute da un collegio arbitrale, restando esclusa la giurisdizione del magistrato ordinario, secondo le norme che seguono.

Art. 80.

Il collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, è composto di tre membri, dei quali:

a) uno è scelto dal presidente del Consiglio di Stato, fra i membri di questo consesso;

b) uno dal presidente della Corte d'appello di Napoli fra i consiglieri di detta Corte;

c) il terzo è scelto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra gli ispettori del genio civile.

Presiede il consigliere di Stato.

Art. 81.

L'arbitro continua nelle sue funzioni anche quando cessa dall'ufficio che occupava al momento della nomina.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, questo è sostituito dal presidente del Collegio cui egli appartiene con altro membro componente il Collegio stesso.

Art. 82.

Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

La sentenza arbitrale non è soggetta nè ad appello nè a cassazione.

CAPO III.

Approvazione dei bilanci e dei conti, e vigilanza sull'amministrazione dell'azienda

—

§ 1. — Approvazione ed esercizio dei bilanci ed approvazione dei conti.

Bilanci.

Art. 83.

Il Consiglio generale delibera non più tardi del 30 settembre il bilancio preventivo dell'azienda, compilato a norma degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento.

Art. 84.

Nella discussione del bilancio e delle relative ed eventuali proposte di variazioni il Consiglio generale può far intervenire nel proprio seno, per fornire schiarimenti e notizie, il presidente del Comitato e il direttore dell'azienda.

Art. 85.

Il bilancio dell'azienda, approvato dal Consiglio generale, viene trasmesso in duplice copia, con tutti i documenti allegati, al sindaco, per il parere del Consiglio comunale.

Art. 86.

Appena deliberato dal Consiglio comunale, o decorso il mese di ottobre senza che sia intervenuta tale deliberazione, il prefetto ritira una copia del bilancio, che trasmette entro il 15 novembre,

con tutti gli allegati e la relazione del ragioniere capo della prefettura, al Ministero dell'interno.

Il Ministero provvede sul bilancio, sentita la Commissione Reale.

Art. 87.

I provvedimenti straordinari proposti dal Comitato, a norma dell'art. 35 del presente regolamento per le spese vincolanti il bilancio oltre l'anno od a cui non sia possibile far fronte nè mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori od impreviste, nè mediante storni, vengono deliberati dal Consiglio generale, destinando i fondi in entrata. La deliberazione relativa, corredata dai necessari documenti contabili e tecnici, viene trasmessa al prefetto per l'approvazione del Ministero, sentita la Commissione Reale.

Art. 88.

Le spese, cui si possa far fronte solo mediante storni da capitolo a capitolo o mediante i provvedimenti di cui all'articolo precedente, quando presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno all'azienda, possono essere eseguite dal Comitato sotto la propria responsabilità anche prima che siano state approvate a norma dell'articolo precedente.

Il Comitato deve però riferirne immediatamente al Consiglio generale per l'approvazione.

Art. 89.

Le deliberazioni prese dal Comitato esecutivo per autorizzare la stipulazione di contratti a licitazione o a trattativa privata a norma dell'art. 36, devono essere comunicate al Consiglio generale nella sua prima adunanza per l'approvazione.

I contratti stipulati in conformità delle disposizioni richiamate nel comma precedente non sono soggetti al visto dell'autorità politica; debbono però sempre essere comunicati per mezzo del prefetto al Ministero dell'interno da cui possono essere annullate per violazione delle leggi o dei regolamenti generali e speciali.

Art. 90.

Il Comitato deve presentare al Consiglio generale, alla fine di ogni semestre, una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 91.

Lo stato della Cassa dell'azienda, la tenuta della relativa contabilità e l'andamento dell'ufficio del direttore possono essere verificati dal presidente del Consiglio generale sempre che lo creda opportuno o ne sia richiesto dallo stesso Consiglio generale o dal Consiglio comunale.

Verifiche ed ispezioni straordinarie potranno essere compiute pure in qualsiasi tempo da delegati ministeriali e, in caso di urgenza, da commissari del prefetto che deve riferirne subito al Ministero.

Conti.

Art. 92.

Il Consiglio generale delibera i conti entro il 15 di aprile.

Avvenuta tale deliberazione, i conti sono depositati per la durata di otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione.

Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi, che debbono rimanere affissi nell'albo pretorio del Comune e alla porta esterna della sede dell'azienda per tutta la durata del deposito stesso, e inseriti gratuitamente nel foglio degli annunzi legali.

Decorso il detto termine il sindaco li sottopone alle deliberazioni del Consiglio comunale, il quale può richiedere l'intervento dei ragionieri revisori di cui all'art. 55 per schiarimenti e notizie.

Appena il Consiglio comunale ha deliberato sui conti, o in caso in cui il Consiglio comunale non abbia emesso il suo parere entro il 31 maggio, il sindaco li trasmette immediatamente al prefetto con tutti i documenti prescritti e coi reclami che eventualmente fossero stati presentati, per le decisioni del Ministero dell'interno.

Art. 93.

Le decisioni sul conto finanziario sono notificate giudizialmente al tesoriere interessato ed agli amministratori dichiarati responsabili, a cura del prefetto. Contro di esse è ammesso l'appello alla Corte dei conti entro 30 giorni dalla notificazione.

Per quanto concerne il giudizio sui conti o l'appello alla Corte dei conti dalle decisioni del Ministero, sono applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito in questo regolamento, le disposizioni di legge e di regolamento relative ai conti comunali.

§ 2. — Vigilanza sull'amministrazione dell'azienda.

Provvedimenti sulle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Art. 94.

Sono trasmessi in copia al prefetto entro otto giorni dalla loro data tutti i verbali delle deliberazioni del Consiglio generale, e quelli delle deliberazioni del Comitato esecutivo concernenti la nomina e il licenziamento degli impiegati, non che ogni altro di cui il prefetto stesso faccia richiesta.

Art. 95.

Del regolare invio dei verbali di tali deliberazioni e del sunto di quelle di cui all'art. 15 del presente regolamento e della loro esattezza, è responsabile il segretario del Consiglio generale e, rispettivamente, il direttore.

Art. 96.

Il prefetto può con decreto motivato sospendere l'esecuzione delle deliberazioni adottate in adunanze illegali, o senza le formalità prescritte dalle leggi, dai regolamenti o dallo statuto, quelle adottate su materie estranee alle rispettive competenze o con cui si siano violate disposizioni di legge, di statuto o di regolamenzo, sempre che esse non siano state ancora eseguite. In caso contrario egli si limita a provocare dal Ministero il relativo decreto di annullamento.

Il decreto di sospensione viene comunicato contemporaneamente al Ministero ed al presidente del Consiglio generale o del Comitato esecutivo, secondo i casi.

Art. 97.

L'annullamento delle deliberazioni di cui all'articolo precedente può essere pronunciato entro trenta giorni, anche se non sia intervenuto il decreto di sospensione.

Però in tal caso, salvo che vi sia evidente pericolo nel ritardo o che stia per decorrere il termine, il Ministero deve comunicare al presidente del Consiglio o del Comitato, per le opportune controdeduzioni da presentarsi nel termine assegnato con la lettera stessa di comunicazione, i motivi per i quali reputa che la deliberazione potrebbe essere annullata.

Art. 98.

Le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda sono annullate dal Ministero dell'interno sul conforme parere della Commissione Reale, quantunque siano regolari per la forma e siano rivestite d'ogni altro requisito di legalità.

Art. 99.

Contro il decreto di annullamento emesso dal Ministero, il Consiglio o rispettivamente il Comitato esecutivo e gli interessati possono ricorrere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto stesso, al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ed, occorrendo, la Commissione Reale.

Art. 100.

Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia stato pronunziato l'annullamento, rimane senza effetto il decreto di sospensione che fosse stato emanato.

Rimangono sempre salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni ed i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio generale o del Comitato o quando si siano violate le disposizioni della legge.

Tali nullità possono essere pronunziate in qualunque tempo, sia sopra ricorso o denunzia, sia per propria iniziativa, dal Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Scioglimento del Consiglio generale.

Art. 101.

Quando il Consiglio generale è sciolto, il R. commissario assume immediatamente le sue funzioni procedendo con l'intervento del sindaco, del presidente del Comitato esecutivo e del direttore tecnico, ed, ove lo ritenga opportuno, col sussidio di uno o più periti, alla verifica della Cassa, della contabilità e del patrimonio dell'azienda.

Delle operazioni di verifica debbono essere redatti appositi verbali firmati da tutti gli intervenuti, e ad essi debbono unirsi gli inventarî e la situazione patrimoniale dell'azienda, egualmente firmati.

Le indennità dovute al commissario sono a carico dell'azienda, salvo rivalsa contro gli amministratori responsabili, e la misura di esse è determinata dal Ministero dell'interno sentita la Commissione Reale.

Art. 102.

Il Consiglio generale deve essere di regola ricostituito nel termine di due mesi.

La ricostituzione del Consiglio generale può, su conforme parere della Commissione Reale, essere prorogata fino ad un anno con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno di concerto con i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

b) *Scioglimento del Comitato esecutivo.*

Art. 103.

Quando vi siano motivi per ritenere che il Comitato esecutivo non ottemperi alle norme di legge e dei regolamenti generali e speciali, ovvero pregiudichi gl'interessi dell'azienda e quattro membri del Consiglio generale facciano proposta motivata per iscritto di scioglimento del Comitato esecutivo, la proposta stessa è presentata al presidente del Consiglio generale, il quale è tenuto ad inscriverla all'ordine del giorno della prima tornata del Consiglio stesso, se questo è in sessione ordinaria. In caso contrario deve provvedere per la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria entro dieci giorni al più tardi.

Nello stesso termine il presidente deve convocare il Consiglio generale se la proposta motivata viene fatta dal Ministero.

Il Consiglio generale, dopo assegnato un termine perentorio maggiore di 15 giorni al Comitato esecutivo perchè possa presentare le sue deduzioni, delibera sulla proposta suddetta.

La deliberazione del Consiglio generale sulla proposta di scioglimento è valida se adottata coll'intervento di almeno otto dei suoi membri.

Art. 104.

Qualora il Consiglio generale, convocato per gli effetti del precedente articolo, non possa per il mancato intervento di otto consiglieri deliberare sulla proposta di scioglimento, ed occorra quindi una seconda convocazione, questa deve aver luogo a distanza non minore di otto giorni, nè maggiore di quindici, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio generale che ometta di deliberare nei termini suindicati, s'intende assenziente alla proposta.

Art. 105.

Se, per l'accertamento di responsabilità a carico dei componenti il Comitato esecutivo o per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti il Comitato medesimo, l'azienda si trovi nella impossibilità di funzionare regolarmente, ed in generale nei casi di urgenza, il prefetto può sospendere il Comitato stesso.

Art. 106.

Il Ministero col decreto di scioglimento e, rispettivamente, il prefetto col decreto di sospensione del Comitato esecutivo, nominano commissario per la temporanea amministrazione dell'azienda un funzionario governativo tecnicamente competente.

Art. 107.

Per le indennità dovute al commissario si applicano le disposizioni dell'art. 101 del presente regolamento.

Art. 108.

Qualora il Consiglio generale non proceda, entro il termine di un mese dallo scioglimento, alla nomina dei due componenti il nuovo Comitato esecutivo, tale nomina vien fatta dal Ministero dell'interno sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

§ 3. — Riforme, revoche e liquidazione dell'azienda.

Riforme.

Art. 109.

Quando vi siano fondati motivi che il servizio sia passivo, o proceda con gravi e persistenti irregolarità, il Ministero dell'interno provvede ad una inchiesta e può fare assistere i proprî funzionari da persone tecniche, scelte anche fuori dell'amministrazione.

In caso di urgenza il prefetto può ordinare nello stesso modo inchieste sommarie, riferendone immediatamente al Ministero, ponendo le spese relative a carico dell'azienda, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Art. 110.

I funzionari inquirenti hanno diritto di esaminare tutti gli atti dell'azienda, di qualunque specie siano, e di procedere a tutte le verifiche che credono opportune negli uffici e nelle officine con la necessaria assistenza dell'amministrazione e del personale dell'azienda; ma debbono, nel tempo e nella forma che reputano più opportuni, contestare le accuse e le irregolarità al Comitato ed al direttore técnico e comunicar loro i rilievi fatti, affinchè essi possano presentare i discarichi e le controdeduzioni che credono.

Art. 111.

Il Ministero comunica gli atti dell'inchiesta eseguita o sommariamente i risultati di essa, quando non ostino ragioni di ordine pubblico o di assoluta urgenza, al Consiglio generale ed al Comitato esecutivo per le loro deduzioni, da presentarsi entro un congruo termine stabilito dal Ministero ed, occorrendo, anche al Consiglio comunale.

Art. 112.

Qualora le condizioni dell'azienda, accertate dall'inchiesta, non siano tali da rendere necessaria la revoca, il Ministero, sentita la Commissione Reale ed, occorrendo, il parere di altri corpi competenti, concreta lo schema delle riforme da apportare al funzionamento dell'azienda e ne dà comunicazione per mezzo del prefetto al Consiglio generale e rispettivamente al Comitato esecutivo, ed occorrendo al Conssiglio comunale per le loro osservazioni, da produrre entro un termine perentorio da assegnare.

Decorso questo termine, il prefetto trasmette gli atti medesimi al Ministero con apposito rapporto.

Art. 113.

Quando la Commissione Reale riconosca convenienti le proposte riforme, il Ministero rende obbligatorie queste ed in genere i provvedimenti ritenuti necessarî al regolare funzionamento dell'azienda, assegnando un congruo termine per la relativa esecuzione, salvo a farli eseguire di ufficio in caso di inadempimento, ferme restando le disposizioni dell'art. 60 dello statuto, nei casi in esso previsti.

CAPO IV.

Disposizioni generali

Art. 114.

A norma della legge 29 marzo 1903, n. 103, la Commissione Reale, nei casi da quella legge, dallo statuto e dal presente regolamento previsti, funziona secondo l'art. 11 della legge medesima ed i suoi provvedimenti sono promossi a mezzo del Ministero dell'interno, il quale, esaminati gli atti e accertatane la

completa istruttoria, li rimette con apposita relazione al presidente della Commissione.

Assiste alle sedute della Commissione Reale con voto consultivo il capo dell'ufficio ministeriale per l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Gli atti stessi sono dall'ufficio di presidenza restituiti, con la deliberazione adottata dalla Commissione, al Ministero dell'interno, il quale cura l'esecuzione della deliberazione medesima.

Art. 115.

Qualora la Commissione Reale, prima di adottare definitive deliberazioni, ritenga opportuno un complemento d'istruzione, una ispezione od una inchiesta sul luogo, ne informa con apposita ordinanza il Ministero dell'interno, il quale vi provvede per mezzo degli uffici locali o dei funzionari da esso dipendenti.

A richiesta della Commissione, il Ministero può pure fare assistere i propri funzionari da persone tecniche, anche se estranee all'amministrazione.

Art. 116.

Quando nelle leggi, nello statuto, nel presente regolamento, o in quello speciale dell'azienda non vi fossero norme tassative per una determinata materia, devono osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni che regolano l'amministrazione comunale intendendosi in ogni caso sostituiti il Ministero dell'interno al prefetto, e la Commissione Reale alla Giunta provinciale amministrativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

Il numero 607 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 17 febbraio 1884 n. 2016 (Serie 3ª);

Visto il decreto di istituzione della ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi del 19 dicembre 1889 n. 6573;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio tecnico Amministrativo delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ragioneria centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi è diretta da un capo di divisione del Ministero medesimo;

Per la prima volta soltanto tale direzione potrà essere conferita ad un capo sezione di ragioneria del Ministero del tesoro, il quale perciò, a deroga delle vigenti disposizioni che regolano le nomine e le promozioni di grado, potrà essere nominato capo di divisione nel Ministero delle poste e dei telegrafi;

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
MORELLI-GUALTIEROTTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 gennaio, in lire 100.11.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio).*

8 gennaio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*....	104,66 93	102 66 93	104.58 09
4 % *netto*	104,46 —	102,46 —	104,37 16
3 ½ % *netto* .	103,34 64	101,59 64	103,26 91
3 % *lordo*....	73,45 —	72,25 —	72,79 10

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Secondo un dispaccio da Washington al *New York Sun*, l'agitazione che si manifesta in Europa a proposito dell'imminente Conferenza marocchina, si è estesa anche ai circoli americani, i quali dimostrano ora il più vivo interessamento per questa questione. Si apprende da ottima fonte che gli Stati Uniti faranno tutto il possibile

per agevolare una soluzione pacifica dei problemi che saranno discussi alla Conferenza.

Risulta, da altre informazioni, che il presidente Roosevelt è animato dal proposito di contribuire nuovamente al mantenimento della pace. La situazione è giudicata gravissima a Washington, e si ritiene che la missione americana avrà molto da fare ad Algesiras.

Il corrispondente londinese della *Neue Freie Presse* ha intervistato un diplomatico di una potenza neutrale sulla questione marocchina. L'intervistato dichiarò che il suo Governo è informato che la Germania è per principio contraria alla trasformazione del Marocco in una seconda Tunisi; però è assolutamente escluso che la Germania, in causa del Marocco, possa provocare una guerra. Non lo farebbe neanche se la Conferenza non dovesse condurre ad alcun risultato, anzi in questo caso la Germania si ritirerebbe dalla Conferenza ed entrerebbe direttamente in trattative col Marocco, considerandolo una potenza indipendente, e valendosi del suo diritto di potenza specialmente favorita, pretenderebbe per sè le identiche concessioni che eventualmente verrebbero fatte ad altri Stati.

Ieri venne pubblicato a Berlino il tanto atteso *Libro bianco*. E' di 42 pagine e contiene 27 documenti che riguardano i seguenti punti: questione del mandato europeo; omissione da parte della Francia di comunicare alla Germania il trattato anglo-francese; programma francese circa le riforme al Marocco; principî generali della politica marocchina secondo la Germania; questione della Conferenza.

I lettori troveranno nei dispacci *Stefani*, che più oltre pubblichiamo, un sunto di questa importante pubblicazione.

* * *

I giornali ungheresi si occupano del conflitto sorto fra l'Austria da una parte e la Serbia e la Bulgaria dall'altra a causa della unione doganale stabilitasi fra questi due ultimi Stati e rilevano come l'Austria, senza l'appoggio ungherese, nulla possa.

L'*Egyetertes* dice, che le minacce dell'Austria, senza l'appoggio dell'Ungheria, non fanno paura a nessuno e meno che meno agli Stati balcanici coalizzatisi apertamente nel campo economico e segretamente con l'adesione del Montenegro nel campo politico per difendersi contro le ambizioni dell'Austria nei Balcani. Questa lega ha le simpatie di parecchie potenze ed anche della Russia, che è ormai stanca della missione parallela dell'Austria. Senza l'Ungheria - dice il giornale - l'Austria è impotente all'estero; essa può minacciare, ma non in nome anche dell'Ungheria.

Il *Magyarorsag* ed altri giornali dicono che un conflitto fra l'Austria dall'una parte e la Serbia e la Bulgaria dall'altra non può essere preso sul serio, giacchè l'Austria deve con le sue truppe custodire i 4000 Comuni ribelli dell'Ungheria, senza la protezione delle quali i supremi conti dipendenti dall'Austria non oserebbero uscire di casa.

* * *

Ieri l'altro hanno avuto luogo in Francia le elezioni senatoriali che rinnovano di un terzo l'alto consesso ed esse debbono precedere sempre le elezioni del presidente, dovendo questi - secondo lo statuto - essere scelto fra i membri del Parlamento. Le elezioni di domenica avevano quindi grande importanza sia perchè potevano portare la sconfitta di qualcuno più in vista per poter essere eletto presidente, sia perchè avrebbero potuto designare qualche uomo, nuovo non appartenente al Parlamento. Dai risultati tale designazione non è apparsa ed invece sono stati rieletti il Fallières, il Bourgeois, che con il Combes ed il Droumer, da quanto appare, sono i candidati del momento alla successione del Loubet. Ciò non impedisce però che, come si verificò per la elezione di Carnot, all'ultimo momento la maggioranza non si pronunzi favorevole a qualche individualità finora non in vista.

Le elezioni sono largamente commentate dai giornali francesi.

Nell'*Humanité*, Jaurès nota che, salvo nell'Ovest, il suffragio senatoriale ha affermato una politica di progresso. Il successo dei repubblicani è tanto più caratteristico perchè avviene all'indomani dell'applicazione della legge di separazione.

Il *Temps* constata che le elezioni senatoriali di ieri hanno segnato alcune perdite per i repubblicani del gruppo di Combes, più in seguito alla politica di questi, che non alla legge di separazione delle Chiese dallo Stato.

L'insieme dello scrutinio prova nondimeno che il paese vuole la repubblica dei repubblicani senza che sia confiscata dai violenti. Il periodo dell'agitazione è dunque chiuso.

Il *Journal des Débats* dice che i liberali avevano sperato che le elezioni avrebbero avuto risultato migliore, ma dato che i rappresentanti dei collegi erano stati nominati in pieno periodo combista, la sconfitta degli amici di Combes è significantissima.

* * *

A spiegare le violenze verificatesi nel domare a Mosca ed in altre città, le rivolte, il Governo russo ha fatto ieri pubblicare dall'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* il seguente comunicato:

« Onde eccitare l'opinione pubblica, alcuni giornali, organi dei partiti avanzati, narrano di arresti in massa dei rivoluzionari e di crudeltà commesse dalle truppe negli scontri con gl'insorti.

Possiamo affermare che gli arresti hanno il solo scopo di far fallire gli attentati progettati dai rivoluzionari contro la tranquillità della popolazione. Mentre si procedeva agli arresti nelle case dei rivoluzionari furono trovate grandi quantità di armi ed esplosivi sufficienti ad annientare migliaia di persone e a distruggere intere città.

Quanto alla pretesa crudeltà delle truppe, severe misure dovettero essere prese in seguito agli atti inumani commessi dai rivoluzionari a danno di fedeli servitori della monarchia.

Il Governo è convinto che i russi, i quali considerano la Russia come la loro patria, non solo non condannano la condotta delle truppe, ma saranno loro anche profondamente riconoscenti ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re, la Regina Elena e la Regina Madre, stamane, alle ore 8, per la ricorrenza anniversaria della morte di Re Vittorio Emanuele II, si sono recate, coi rispettivi seguiti, in carrozze, scortate dai corazzieri, al Pantheon per assistervi ad un servizio funebre in suffragio del grande estinto.

La messa venne celebrata all'altare di Sant'Anna da monsignor Bianchi, cappellano di Corte, assistito dagli altri cappellani di Corte Nitti e Tornese.

I veterani facevano servizio d'onore nel tempio, alle tombe di Vittorio Emanuele II e di Umberto I, parato a lutto.

Le LL. MM. vennero ricevute da S. E. il ministro della pubblica istruzione.

Alle 10 si sono recate al Pantheon in corteo, partito da piazza SS. Apostoli, le Società dei veterani, dei reduci e militari che deposero corone sulle venerate tombe dei due primi Re d'Italia.

Durante tutta la giornata il pellegrinaggio al Pantheon è stato numerosissimo, continuo.

Dall'alto della torre Capitolina, dagli edifici pubblici e da molte case private, sventolavano le bandiere nazionali a mezza asta ed abbrunate, in segno di lutto.

***

Il genetliaco di S. M. la Regina Elena è stato ieri solennemente festeggiato nel Regno e nelle nostre colonie. Notizie da tutte le città italiane e anche dalle più umili borgate recano che per la fausta ricorrenza gli edifizi pubblici e molti privati issarono la bandiera nazionale e nella serata vi furono illuminazioni e concerti.

Nelle città marittime le navi ancoratevi issarono il gran pavese.

Da autorità e sodalizi vennero inviati numerosi telegrammi d'augurio a S. M. la Regina d'Italia.

La manifestazione spontanea, sincera fu degna di quel reverente, devoto affetto che nella grande anima della nazione è sentito per l'Augusta Signora.

S. E. il presidente del Senato indirizzò alla contessa Guicciardini, dama d'onore di S. M. la Regina, il telegramma seguente:

« A. S. M. la Regina Elena, che, con le virtù domestiche, con la bontà dell'animo, con la semplicità dei modi, unita ad un retto e profondo intuito delle cose, attrae a Sè il cuore della Nazione, voglia avere la cortesia di trasmettere i reverenti e cordiali augurî del Senato nel suo dì natalizio.

« CANONICO, presidente del Senato ».

S. M. la Regina rispose:

« A S. E. il presidente del Senato.

Ella non poteva esprimermi in modo più gentile gli augurî graditissimi del Senato. Conosco i sinceri sentimenti che li hanno suggeriti e ne ringrazio Lei ed i suoi colleghi.

« ELENA ».

S. A. R. il Duca d'Aosta giunse ieri a Salerno, proveniente da Napoli.

Si trovavano ad ossequiarlo alla stazione il prefetto, il sindaco, i generali comandanti la divisione e la brigata.

Una compagnia rese a S. A. R. gli onori militari, mentre la musica suonava la marcia reale.

S. A. R. dopo aver ricevuto il giuramento delle reclute, passò in rivista le truppe del presidio in piazza d'Armi.

S. A. R. si recò quindi in carrozza alla Prefettura, dove ricevette l'arcivescovo, il Consiglio e la Deputazione provinciale, la Giunta provinciale, il sindaco con la Giunta comunale e tutte le altre autorità.

Il Duca si recò poscia a piedi all'Albergo d'Inghilterra, dove fece colazione assieme al prefetto, al sindaco, ai generali comandanti la divisione e la brigata, ai capi dello stato maggiore e agli aiutanti di campo.

La città era imbandierata e festante; il Duca venne salutato da continue, entusiastiche acclamazioni da parte della popolazione, al suo passaggio lungo le vie della città, e allorquando partì in carrozza per Cava dei Tirreni.

Benemeriti della pubblica istruzione. — È stata conferita la medaglia d'oro con diploma di benemerenza di 1ª classe ai seguenti maestri elementari per aver compiuti quarant'anni di lodevole servizio nelle scuole primarie:

Fiori Salvatore della provincia di Ascoli Piceno — Colombo Ambrosina e Spandri Paolo id. di Como — Tomatis Giovanni Antonio id. di Cuneo — Caccavelli Raimondo, Trincucci Raffaele e Zurlo Giuseppina id. di Foggia — Montini Francesco e Marzocchi Virginio id. di Forlì — Carnicelli Carolina id. di Macerata — Ceschi Giuseppe, Verdina Giuseppe, Virla Polissena e Passamonti Giovanni Domenico id. di Novara — Borchini Pietro e Belodi-Ferrari Leopoldina id. di Parma — Giovannini Eugenio id. di Pisa — Marchionni Anselmo id. di Roma — Gonzi Giovanni id. di Siena — Massara-Olivero Vittoria, Doveris Maria, Bellocchia Maddalena, Cerrato Gaspare e Rosa Colombo-Massimo id di Torino — Norrito Antonio id. di Trapani — Carlotto Girolamo id. di Vicenza.

Riduzioni ferroviarie. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha stabilito, per i partecipanti al Congresso trottistico italiano da tenersi in Roma, le consuete riduzioni sui prezzi dei biglietti di viaggio, nei seguenti termini di tempo:

Andata: dal 5 gennaio 1906 al 9 detto;
Ritorno: dal 10 gennaio 1906 al 16 detto.

Eguali riduzioni furono concesse per i partecipanti al Congresso dei soci dell'Unione nazionale fra viaggiatori e rappresentanti di commercio in Torino.

La prefata Direzione prorogò a tutto il 30 giugno p. v. la concessione per i pellegrinaggi a Roma ed ai Santuari italiani.

La quinta Esposizione d'arte culinaria. — Al Comitato dell'Esposizione d'arte culinaria da tenersi in Roma prossimamente, sono pervenute altre due medaglie d'argento ed una di vermeil, dono della Società « Le salon culinaire » di Parigi. I premi quanto prima saranno esposti nella vetrina di un negozio al Corso.

Sede dell'Esposizione sarà il teatro Adriano.

Elezione politica. — *Collegio di Caserta.* — Risultato di 12 sezioni: Inscritti 2966 - votanti 2107 — Barone Enrico ebbe voti 1086 e Cantarano Guglielmo ne ebbe 1011.

Manca il risultato definitivo perchè le sezioni di Formia e di Itri, dopo la chiusura della votazione hanno deciso di non fare lo scrutinio e di inviare le urne alla Giunta delle elezioni.

Marina mercantile. — Il giorno 5 i piroscafi *Provence*, della S. T. M. di Marsiglia, e *Sirio*, della N. G. I., proseguirono il primo da Las Palmas per Marsiglia ed il secondo da Montevideo per Barcellona; il piroscafo *Raffaele Rubattino* giunse a Bombay. Il piroscafo *Governoor*, della S. A. G., passò il giorno 6 per Gibilterra, diretto al Plata. È giunto ad Hong-Kong l'*Ischia*, della N. G. I. Da Las Palmas proseguì per Genova il *Sardegna*, della stessa Società. È giunto a Montevideo l'*Espagne*, della S. G. T. M.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 8. — La *Morning Post* consacra un lungo articolo al marchese di San Giuliano.

Noi non saremmo meravigliati, dice il giornale, se il nuovo ministro degli esteri italiano divenisse fra qualche anno una delle figure più salienti della politica europea. L'Inghilterra seguirà il nuovo ministro col più grande interesse e con la più grande simpatia.

LONDRA, 8. — Il *Daily Telegraph* da da Tokio:

Aokhi, membro del Consiglio privato, sarà nominato ambasciatore agli Stati Uniti.

BERLINO, 8. — La parte del *Libro bianco* pubblicato oggi, che si riferisce alla questione del mandato europeo, contiene tra gli altri i seguenti documenti:

Il console tedesco a Fez, in data del 21 febbraio 1905, dichiara al Sultano, che lo interpellava se la Francia avesse ricevuto un mandato dall'Europa, che la Germania non ha mai dato un simile mandato. Il Sultano esprime la sua soddisfazione perchè la Germania non si associava all'azione della Francia.

Il 21 aprile lo stesso console tedesco invia un rapporto nel quale dichiara che il Sultano deplorava vivamente che il ministro degli esteri, Delcassé, avesse dichiarato nella seduta del Senato del 31 marzo che il Governo sceriffiano aveva chiesto consigli alla Francia e che voleva metterli in pratica. Il Sultano dichiara che quell'affermazione era assolutamente contraria al vero.

Il 15 maggio il conte di Tattenbach riferisce che il Sultano dichiara che non avrebbe fatto alcuna concessione alla Francia.

Il 17 dello stesso mese il conte di Tattenbach riferisce che il ministro di Francia ha annunciato a nome del ministro degli affari esteri, Delcassé, che il Governo francese avrebbe considerato come una menomazione dei suoi interessi il fatto che i progetti relativi alle riforme fossero sottoposti all'esame delle potenze firmatarie della Convenzione di Madrid.

Circa l'omissione da parte della Francia di comunicare l'accordo anglo-francese alla Germania, un rescritto di Bülow del 12 aprile dice che il trattato non fu comunicato al Governo tedesco, poichè Delcassé faceva qualche volta allusioni al trattato coll'ambasciatore di Germania, principe di Radolin, ma quanto al contenuto si riferiva alla pubblicazione di un *Libro giallo*.

Il 14 aprile il Ministro Delcassé dichiara all'ambasciatore tedesco Radolin che la loro conversazione intima prima della conclusione del trattato non aveva e non doveva avere il carattere di comunicazione ufficiale. Radolin risponde che prende volentieri nota di questa dichiarazione perchè con sua grande sorpresa la stampa semiufficiale di Parigi aveva snaturato il fatto, volendo interpretare una comunicazione occasionale come comunicazione ufficiale.

Delcassé conferma ciò per giustificare l'omissione della comunicazione. Egli dice che il trattato fu concluso a Londra e immediatamente pubblicato in quella città.

Un rescritto del principe di Bülow, in data 1° maggio dichiara che per notificazioni di tale importanza le consuetudini diplomatiche esigevano una comunicazione scritta e soggiunge che nè le allusioni di Delcassé nè la pubblicazione nel *Journal officiel* potevano sostituire una comunicazione diretta.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, riconosce il punto di vista tedesco in una dichiarazione del 21 agosto annessa al trattato pel Marocco.

Circa il programma delle riforme del ministro di Francia, De Saint-Réné Taillandier, il *Libro bianco* pubblica due rapporti dettagliati da Fez: uno del console Vassel del 7 marzo sul programma militare e di riforme doganali e dei porti presentato all'assemblea dei notabili; ed un altro del 30 maggio del conte di Tattenbach, il quale rileva che non vi è alcun dubbio che l'applicazione di tali proposte avrebbe per conseguenza l'annessione economica del Marocco alla Francia. Particolarmente caratteristico a questo riguardo è il tentativo di mettere in mani francesi tutte le finanze mediante una Banca d'emissione privilegiata, tutta l'esportazione mediante un'impresa di granai e di *warrants* e tutta una politica di colonizzazione mediante l'autorizzazione di massima di acquistare terreni racchiusa implicitamente in tale impresa.

Le poche briciole che potrebbero cadere per il commercio non francese o per le imprese non francesi non sono tali da distruggere la preoccupazione che un Marocco messo in una tale dipendenza dalla sfera di economia mondiale della Francia non potrebbe offrire che scarsissime possibilità per il libero concorso delle potenze concorrenti sul mercato del mondo.

Il 28 maggio il Governo marocchino annunzia l'invito alla Conferenza che è rifiutato da parte della Francia.

Il 12 aprile una circolare del cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, a parecchie ambasciate tedesche dichiara che la Conferenza non urta nessuna suscettibilità giustificata.

In una Nota del 1° maggio al principe Radolin il cancelliere fa rilevare che gli interessi tedeschi al Marocco sono basati su trattati.

Una Nota del 5 giugno appoggia la proposta della conferenza fatta dal Governo marocchino.

Due altre Note inviate a Parigi il 12 ed il 16 giugno insistono che i colloqui sulla estensione delle riforme non possono aver luogo che se la Francia accetta innanzi tutto l'invito alla conferenza.

Infine una Nota tedesca del 26 giugno risponde alle note di dichiarazioni di Rouvier del 21 giugno.

In essa il progetto del programma completo viene eliminato dal Governo tedesco che esprime la speranza che la conferenza avrà luogo.

L'8 luglio il Governo francese comunica il suo consenso. Il 28 settembre avviene l'accordo circa i consigli da darsi al Sultano relativamente al programma della conferenza.

COSTANTINOPOLI, 8. — Ahmed Nasif Pascià, ministro delle finanze, è morto.

Zia Bey, consigliere della Commissione finanziaria dei tre *vilayets* macedoni, è stato nominato ministro delle finanze.

Dchemal Bey, aggiunto al ministro del commercio e dei lavori pubblici, sostituirà Zia Bey.

BERLINO, 8. — L'Imperatore Guglielmo, leggermente raffreddato, resta nella sua camera, ma riceve, come al solito, i ministri e i generali pel consueto rapporto.

Il principe Adalberto di Prussia è partito per Saint-Moritz (Engadina), ove rimarrà parecchie settimane per farvi una cura climatica.

BERLINO, 8. — Il segretario di Stato, barone Richthofen, è caduto malato a causa dell'eccessivo lavoro ed è costretto a rimanere a letto.

LONDRA, 8. — La principessa Enrica di Battemberg e la principessa Ena sono partite per Parigi e Biarritz.

Esse ritorneranno in Inghilterra fra sei settimane.

PIETROBURGO, 8. — Il generale Solohule telegrafa da Riga al conte Witte che un distaccamento di truppe ha arrestato a Windau il Comitato locale dei socialisti democratici composto dei sedici principali agitatori. Tre di essi sono rimasti uccisi ed uno ferito gravemente mentre tentavano di fuggire.

PIETROBURGO, 8. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Rostow: In seguito all'azione energica delle truppe, gli insorti la notte scorsa sono fuggiti dalle posizioni che occupavano, abbandonando le armi.

La vita della città comincia a ritornare normale.

COLONIA, 8. — A proposito della voce che la Germania abbia intenzione di inviare una squadra di incrociatori ad Algesiras, la *Kölnische Zeitung* dichiara che le sfere competenti ignorano

completamente tale progetto, soggiungendo che è difficile comprendere quale motivo potrebbe avere la Germania a mostrare la sua bandiera ad Algesiras o nei dintorni di essa.

PECHINO, 9. — La Cina aprirà negoziati colla Russia per concludere un nuovo accordo circa la Manciuria settentrionale.

VARSAVIA, 9. — Ieri circa 200 individui, presso la stazione di Lazy, sulla linea di Vienna, fecero fermare, sparando colpi di rivoltella, un treno che recava in due vagoni dei prigionieri politici.

I soldati che scortavano il treno risposero con fucilate e dispersero i rivoltosi, che fuggirono trasportando alcuni feriti.

Durante l'ultima quindicina il governatore generale ha sospeso quindici giornali polacchi ed uno tedesco.

LONDRA, 9. — Iersera alla *Queen's Hall*, sotto la presidenza di lord Rotschild, ebbe luogo un'assemblea, alla quale intervennero l'arcivescovo cattolico di Westminster, monsr. Bourne, il grande Rabino, il lord Mayor, il visconte Milner ed altre notabilità. Scusarono la loro assenza, aderendo alla riunione il primo ministro, sir H. Campbell-Bannermann, il duca d'Argyll, l'arcivescovo protestante di Cantorbery ed altri personaggi.

Furono approvate mozioni in cui si esprime indignazione per le vessazioni inflitte agli israeliti in Russia, e si fanno voti per la fine dei disordini interni in quell'impero.

LONDRA, 9. — Ieri furono pronunciati varî discorsi elettorali.

Il ministro per le Indie, sir J. Morley, dopo aver trattato della questione fiscale, rimproverò ai conservatori la dispendiosa guerra sud-africana e l'introduzione della mano d'opera cinese nell'Africa Meridionale. Augurò la creazione di un'autorità rappresentativa irlandese incaricata di trattare specialmente gli affari relativi all'Irlanda, e concluse dicendo che, nondimeno, le elezioni non saranno fatte sulla base della questione dell' *home rule*.

Il cancelliere dello scacchiere, sir H. Asquith, fece l'esame delle misure legislative prese dal gabinetto conservatore, chiamandole reazionarie e parziali. Deplorò la debolezza e l'incoerenza dei varî dicasteri del precedente Gabinetto e specialmente del Ministero della guerra.

Parlò indi lungamente della riforma fiscale.

Sir A. J. Balfour, parlando a Manchester in una riunione di operai, rimproverò al Gabinetto liberale le decisioni relative alla mano d'opera cinese nell'Africa del sud, definendole come delittuose.

LONDRA, 9. — Iersera, in una riunione del Consiglio privato, il Re Edoardo VII ha firmato il decreto che scioglie il Parlamento e le Ordinanze per le elezioni generali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'8 gennaio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	751 12.
Umidità relativa a mezzodì	82
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 9 9.
	minimo 2,0
Pioggia in 24 ore	0 2.

8 gennaio 1906.

In Europa: pressione massima di 769 sul mare di Azov, minima di 739 sul Zuiderzee.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fuorchè sul versante adriatico meridionale e fino a 5 mm. su Val Padana; temperatura in sensibile diminuzione; pioggierelle sparse al nord e in Calabria.

Estremi barometrici: 768 a sud, 753 a nord della penisola.

Probabilità: venti moderati di ponente; pioggie sull'Italia superiore e centrale; cielo vario in Sicilia; Tirreno molto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 gennaio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/2 coperto	agitato	13 0	6 3
Genova	coperto	legg. mosso	12 6	8 3
Massa Carrara	coperto	agitato	12 0	7 0
Cuneo	1/2 coperto	—	9 4	— 2 3
Torino	nebbioso	—	3 7	— 1 3
Alessandria	coperto	—	4 2	— 0 3
Novara	nebbioso	—	5 5	— 2 0
Domodossola	nevoso	—	11 6	— 1 5
Pavia	nebbioso	—	7 0	— 1 4
Milano	coperto	—	5 8	— 6 5
Sondrio	coperto	—	6 4	— 1 9
Bergamo	coperto	—	9 8	1 4
Brescia	—	—	—	—
Cremona	—	—	—	—
Mantova	nebbioso	—	5 6	— 3 7
Verona	nebbioso	—	4 0	— 2 0
Belluno	coperto	—	3 6	— 5 0
Udine	3/4 coperto	—	6 8	0 3
Treviso	nebbioso	—	7 2	0 0
Venezia	coperto	calmo	3 9	1 3
Padova	nebbioso	—	4 1	0 4
Rovigo	coperto	—	3 0	— 0 2
Piacenza	nebbioso	—	8 0	— 1 2
Parma	coperto	—	3 8	— 1 6
Reggio Emilia	coperto	—	2 5	— 0 4
Modena	coperto	—	2 6	— 3 2
Ferrara	nebbioso	—	3 7	— 2 3
Bologna	copesto	—	3 8	— 1 [illegible]
Ravenna	nebbioso	—	6 8	— 3 5
Forlì	coperto	—	5 6	0 0
Pesaro	coperto	calmo	8 0	— 1 0
Ancona	coperto	calmo	10 0	4 2
Urbino	coperto	—	5 3	0 6
Macerata	3/4 coperto	—	9 5	2 7
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	11 0	1 5
Perugia	coperto	—	9 5	2 6
Camorino	coperto	—	6 7	2 5
Lucca	piovoso	—	9 0	3 0
Pisa	piovoso	—	13 4	2 0
Livorno	piovoso	grosso	12 6	5 8
Firenze	piovoso	—	10 6	1 8
Arezzo	coperto	—	10 2	0 8
Siena	coperto	—	10 3	2 6
Grosseto	3/4 coperto	—	14 0	6 [illegible]
Roma	3/4 coperto	—	13 0	2 0
Teramo	coperto	—	8 6	2 0
Chieti	sereno	—	9 9	3 0
Aquila	1/4 coperto	—	8 5	— 2 2
Agnone	sereno	—	8 6	0 8
Foggia	sereno	—	12 2	3 0
Bari	sereno	mosso	14 0	4 0
Lecce	coperto	—	14 0	2 3
Caserta	1/4 coperto	—	14 5	5 5
Napoli	sereno	calmo	13 0	6 7
Benevento	sereno	—	14 1	— 0 2
Avellino	sereno	—	10 9	— 1 5
Caggiano	sereno	—	8 2	1 3
Potenza	sereno	—	8 0	— 0 3
Cosenza	1/2 coperto	—	13 0	0 0
Tiriolo	piovoso	—	7 3	1 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	agitato	15 0	12 9
Palermo	coperto	agitato	15 3	9 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	15 0	12 0
Caltanissetta	3/4 coperto	—	9 0	6 0
Messina	piovoso	calmo	14 8	10 2
Catania	1/4 coperto	calmo	15 4	8 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	16 0	8 3
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	14 6	8 8
Sassari	piovoso	—	13 6	7 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*